Suppl. alla GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - Num. 110 - 8 maggio 1865

# PARTE UFFICIALE

TORINO, 8 MAGGIO 1865

## Allegati alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, inserta nella Gazzetta del 27 aprile u. s. n. 101.

### ALLEGATO A.

LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.

### TITOLO PRIMO.

*Divisione del territorio del Regno e autorità governative.*

Art. 1. Il Regno si divide in provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Art. 2. In ogni provincia vi è un prefetto ed un Consiglio di prefettura.

Art. 3. Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia;

Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, e veglia sul mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa elevando ove occorra i conflitti di giurisdizione secondo la legge 20 novembre 1859 (numero 3780);

Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi;

Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso d'urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio;

Sopraintende alla pubblica sicurezza, ha diritto di disporre della forza pubblica, e di richiedere la forza armata;

Dipende dal ministro dell'interno, e ne eseguisce le istruzioni.

Art. 4. Se il prefetto è assente od impedito, ne fa le veci il consigliere di prefettura che sarà a ciò espressamente destinato per regio decreto.

Nei casi di prolungato impedimento od assenza, ed in quelli di vacanza potrà essere con reale decreto provveduto per una reggenza temporaria.

Art. 5. Il Consiglio di prefettura ha le attribuzioni che gli sono commesse dalle leggi,

È chiamato a dar parere nei casi prescritti dalle leggi e dai regolamenti, e quando ne sia richiesto dal prefetto.

I membri del Consiglio compiono le incumbenze amministrative che loro vengono dal prefetto affidate.

I segretari presso le prefetture potranno essere incaricati per decreto reale delle funzioni di consigliere.

Art. 6. Il Consiglio di prefettura si compone di un numero di consiglieri non maggiore di tre. Vi potranno anche essere due consiglieri aggiunti.

È presieduto dal prefetto o da chi ne fa le veci.

Art. 7. In ogni circondario vi è un sotto-prefetto che compie sotto la direzione del prefetto le incumbenze che gli sono commesse dalle leggi, eseguisce gli ordini del prefetto, e provvede nei casi d'urgenza riferendone immediatamente al medesimo.

Art. 8. Il prefetto od i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci, non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorità amministrativa, nè sottoposti a procedimento per alcun atto di tale esercizio senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 9. Presso ogni prefettura e sotto-prefettura sono stabiliti impiegati di segreteria.

La relativa pianta sarà determinata per decreto reale.

### TITOLO SECONDO.

*Dell'amministrazione comunale.*

CAPO I. — *Del comune.*

Art. 10. Ogni comune ha un Consiglio comunale ed una Giunta municipale.

Deve inoltre avere un segretario ed un uffizio comunale.

Più comuni possono prevalersi dell'opera di uno stesso segretario, ed avere un solo archivio.

Art. 11. Il Consiglio è composto:

Di 80 membri nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di 60 membri nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

Di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

Di 20 membri in quelli che supera i 3000 abitanti;

Di 15 membri negli altri;

E di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello sopra fissato.

Art. 12. La Giunta municipale si compone, oltre il sindaco, di:

Dieci assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

Di otto assessori e quattro supplenti nei comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

Di sei nei comuni che hanno più di 30,000 abitanti;

Di quattro in quelli che ne hanno più di 3000;

Di due negli altri.

In tutti questi casi il numero dei supplenti sarà di due.

Art. 13. Il Governo del Re potrà decretare l'unione di più comuni qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni, che verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al Governo del Re la domanda coi relativi documenti esprimendone il suo parere.

Sarà in facoltà dei comuni che intendono riunirsi tenere separate le loro rendite patrimoniali e le passività che appartengono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere separate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12 e 13 dell'articolo 116, e nel primo paragrafo dell'articolo 237.

Art. 14. I comuni contermini che hanno una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topografiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia riconosciuto che concorrono tutte queste condizioni.

In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro deliberazioni, e gl'interessati saranno sentiti nel modo prescritto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, e potrà farsi luogo alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo, quando così richiedano le circostanze speciali.

Ai comuni murati potrà essere dato o ampliato il circondario o territorio esterno col metodo indicato nell'articolo precedente.

Art. 15. Le borgate o frazioni di comune possono chiedere per mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenere in seguito al voto favorevole del Consiglio provinciale un decreto reale, che le costituisca in comune distinto, quante volte abbiano una popolazione non minore di 4,000 abitanti, abbiano mezzi sufficienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali sieno naturalmente separate dal comune, al quale appartengono, udito pure il voto del medesimo.

Per decreto reale potrà una borgata o frazione essere segregata da un comune, ed aggregata ad altro contermine, quando la domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o frazione, e concorra il voto favorevole tanto del comune a cui essa intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che sentirà previamente il parere del Consiglio del comune, a cui la frazione appartiene.

Art. 16. Ferma stando l'unità dei comuni, le disposizioni speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei patrimoni e delle spese potranno essere applicate alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi richiedano questo provvedimento, che sarà dato per decreto reale in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione. Questa domanda sarà notificata al Consiglio comunale, che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

Il prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio comunale.

CAPO II. — *Delle elezioni.*

Art. 17. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anni compiti, che godono dei diritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura:

Lire 5 nei comuni di 3000 abitanti o meno;

Lire 10 in quelli di 3000 a 10,000 abitanti;

Lire 15 in quelli di 10,000 a 20,000 abitanti;

Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 abitanti;

Lire 25 nei comuni oltre 60,000 abitanti.

Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastino a compiere il numero suddetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato per l'esercizio del diritto contemplato nel presente articolo i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè manchino della naturalità.

Art. 18. Sono altresì elettori:

I membri delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio;

Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli uffizi del Parlamento;

I militari decorati per atti di valore;

I decorati per atti di coraggio o di umanità;

I promossi ai gradi accademici;

I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche;

I procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati;

Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

Art. 19. I contribuenti contemplati nell'articolo 17 debbono pagare la quota di tributo che li colloca fra gli elettori almeno da sei mesi.

Gli altri elettori compresi nell'articolo precedente voteranno nel comune del loro domicilio d'origine, ed ove lo abbiano abbandonato in quello in cui avranno fissata la residenza e fattane la legale dichiarazione.

Art. 20. Si ritengono come inscritti da sei mesi sui ruoli delle contribuzioni dirette i possessori a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 21. Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

Al marito, della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Art. 22. La contribuzione pagata da una vedova o dalla moglie separata di corpo e di beni può valere come censo elettorale a favore di quello dei figli o generi che sarà da lei designato.

Il padre può delegare ad uno dei figli l'esercizio dei suoi diritti elettorali.

Nel delegato debbono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

La delegazione non può farsi che per atto autentico, ed è sempre rivocabile.

Art. 23. La contribuzione pagata da proprietari indivisi, o da società commerciali in nome collettivo, sarà, nello stabilire il censo elettorale, ripartita egualmente tra gli interessati, a meno che alcuno di essi giustifichi di parteciparvi per una quota maggiore.

Art. 24 Coloro che hanno il dominio diretto, o tengono in affitto od a masserizio beni stabiliti, potranno imputare nel loro censo il terzo della contribuzione pagata dall'utilista o dal padrone, senza che ne sia diminuito il diritto di questi.

Quando il dominio diretto, l'affittamento od il masserizio spettino per indiviso a più persone, sarà loro applicabile il disposto dell'articolo precedente.

Art. 25. Sono eleggibili tutti gli elettori inscritti, eccettuati:

Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

I funzionari del Governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale o gl'impiegati dei loro uffizi;

Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o chè non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col comune.

Art. 26. Non sono nè elettori, nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione di beni, finchè non abbiano pagati intieramente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione; i condannati a pene correzionali od a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode o attentato ai costumi.

Art. 27. Non possono essere contemporaneamente consiglieri nello stesso comune gli ascendenti, i discendenti, lo suocero ed il genero.

I fratelli possono essere contemporaneamente membri del Consiglio, ma non della Giunta municipale.

Art. 28. I nomi degli elettori sono inscritti in una lista compilata dalla Giunta municipale, e dalla medesima riveduta ogni anno per le opportune modificazioni almeno quindici giorni prima della convocazione del Consiglio comunale per la Sessione di primavera.

Art. 29. La lista deve indicare accanto al nome di ogni inscritto:

1. Il giorno ed il luogo della sua nascita:

2. L'atto, ove occorra, che prova il domicilio nel comune;

3. Il numero d'iscrizione nei ruoli delle contribuzioni dirette e la quota d'imposta pagata dall'inscritto;

4. Ogni altro titolo o qualità che gli conferisca il diritto elettorale.

Art. 30. Nella prima domenica successiva al compimento della lista verrà notificato al pubblico che questa starà depositata in una sala del comune per giorni otto, onde durante questo termine possa chiunque esaminarla e presentare all'amministrazione comunale quei richiami che crederà di suo interesse.

Art. 31. La lista, previo esame dei richiami presentati, sarà riveduta e deliberata dal Consiglio, e quindi nuovamente pubblicata, in conformità dell'articolo precedente, per altri otto giorni.

Alla lista sarà unito l'elenco dei nomi che il Consiglio vi avrà aggiunti o cancellati. Sarà dato avviso al pubblico che vi è diritto a richiamo nel termine di giorni dieci dalla scadenza di quello avanti prefisso.

Art. 32. Entro 48 ore dal primo giorno della nuova pubblicazione saranno avvisati per iscritto con intimazione a domicilio i cittadini stati esclusi dalla lista.

L'intimazione dovrà esprimere i motivi dell'esclusione, ed essere fatta senza spesa per opera degli inservienti del comune.

Art. 33. Scorso il termine prefisso ai reclami, la lista originale con tutti i documenti e con una copia dei ruoli delle contribuzioni dirette sarà trasmessa al prefetto, che ne farà ricevuta alla Giunta municipale.

Un esemplare della lista sarà serbato nella segreteria del comune.

Art. 34. Ogni cittadino godente del diritto elettorale nel comune potrà reclamare al prefetto l'inscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o per la cancellazione di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che per la riparazione di qualunque altro errore incorso nella formazione delle liste elettorali.

I richiami potranno essere indirizzati al prefetto anche per mezzo dell'uffizio comunale.

Ai richiami dovrà essere unito un certificato dell'esattore comunale comprovante il deposito della somma di lire 10 fatto dal reclamante.

Questa somma sarà restituita ove sia fatto luogo al richiamo, ed in caso diverso sarà devoluta agli istituti locali di carità.

Dei richiami sarà sempre rilasciata ricevuta.

Il sotto-prefetto potrà proporre d'ufficio al prefetto quelle rettificazioni che creda necessarie.

Art. 35. Niuno dei richiami accennati nell'antecedente articolo sarà ammesso, se proposto da un terzo o d'ufficio, salvo consti della notificazione giudiziaria alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 36. La Deputazione provinciale pronunzierà sui richiami menzionati nell'art. 34, nei cinque giorni da quello del loro ricevimento, qualora essi sieno proposti dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario, e nei cinque giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo precedente, dove sianb fatti dai terzi o d'uffizio; le decisioni saranno motivate e notificate agli interessati.

Art. 37. Colle stesse norme di cui nell'articolo precedente, la Deputazione provinciale aggiungerà alle liste quei cittadini che riconoscerà avere le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi od indebitamente cancellati.

Ne cancellerà nello stesso modo, se ancora non lo furono dal Consiglio comunale:

1. Gli individui che si resero defunti;

2. Quelli la cui inscrizione sulla lista sia stata annullata dalle autorità competenti;

3. Coloro che avranno incorso la perdita delle qualità richieste;

4. Quelli che fossero stati inscritti indebitamente, non ostante che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 38. Alle liste deliberate dai Consigli comunali, o riformate dalla Deputazione provinciale, non si faranno, sino alla revisione dell'anno successivo, altre correzioni, fuori quelle che fossero ordinate giudiziariamente, o che sieno l'effetto di morte degli elettori, o di perdita dei diritti civili da essi incorsa in virtù di una sentenza passata in giudicato.

Art. 39. I comuni ed i privati che volessero contraddire ad una decisione pronunziata dalla Deputazione provinciale, o lagnarsi di denegata giustizia, potranno promuovere la loro azione presso la Corte d'appello, presentando i titoli che danno appoggio alla loro domanda entro il termine di giorni dieci dall'intimazione del provvedimento, contro il quale reclameranno.

Dove la decisione della Deputazione provinciale avesse rigettata una domanda d'inscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà chiesta l'inscrizione.

Art. 40. La causa sarà decisa sommariamente ed in via d'urgenza senzachè sia d'uopo del ministerio di causidico o d'avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 41. Una copia del ricorso d'appello, nel termine di tre giorni dalla presentazione del medesimo, verrà depositata nell'uffizio del Ministero Pubblico presso la Corte, dal quale sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

Questa potrà inviare al Ministero Pubblico i titoli e i documenti che crederà opportuni allo schiarimento dei fatti.

I titoli e documenti medesimi saranno depositati nella segreteria della Corte, onde gl'interessati ne prendano visione, e saranno poi uniti agli atti.

Art. 42. Se vi è ricorso in Cassazione, la Corte provvederà a termini dell'art. 40.

Art. 43. L'appello introdotto nel termine indicato all'art. 39, contro una decisione, per cui un elettore sia stato cancellato dalla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 44. I ricevitori delle contribuzioni dirette, ed i tesorieri comunali dove esistono, saranno tenuti di spedire su carta libera, ad ogni persona portata sul ruolo, l'estratto relativo alle sue imposte, ed a chiunque creda di contraddire ad un'inscrizione fatta sulla lista, i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai ricevitori e dai tesorieri comunali che cinque centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 45. La Giunta municipale farà eseguire sulla lista le rettificazioni decretate dalla Deputazione provinciale ed ordinate in virtù di sentenze profferite nelle forme prescritte negli articoli che precedono, sulla notificazione che ad essa ne verrà fatta.

Art. 46. Le elezioni si faranno dopo la tornata di primavera, ma non più tardi del mese di luglio.

Un manifesto della Giunta pubblicato quindici giorni prima indica il giorno, l'ora ed i luoghi della riunione.

Art. 47. Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Deputazione provinciale, per i comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale, o della maggioranza degli abitanti di una frazione, sentito il Consiglio stesso, potrà ripartire il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in proporzione della popolazione, e determinare la circoscrizione di ciascuna di esse.

La determinazione della Deputazione sarà pubblicata.

In questo caso procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

Art. 48. Il diritto elettorale è personale; nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Art. 49. Gli elettori si riuniscono in una sola assemblea. Eccedendo gli elettori il numero di 400, il comune si divide in sezioni. Ogni sezione comprende 200 elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 47.

Art. 50. Avranno la presidenza degli uffizi provvisorii delle adunanze elettorali il sindaco, gli assessori, ed in caso d'impedimento i consiglieri più anziani.

I due elettori più anziani d'età ed i due più giovani faranno le parti di scrutatori.

L'ufficio nominerà il segretario, che avrà voce consultiva.

Art. 51. La lista degli elettori, quella dei consiglieri da surrogarsi, e la lista dei consiglieri che rimangono in uffizio, dovranno restare affisse nella sala delle adunanze durante il corso delle operazioni.

Art. 52. L'adunanza elegge a maggioranza relativa di voti il presidente e quattro scrutatori definitivi, tenendo nota degli eletti che dopo questi ebbero maggior numero di voti.

L'uffizio così definitivamente composto nomina il segretario definitivo avente voce consultiva.

Art. 53. Se il presidente di un collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto presidente lo scrutatore che ebbe maggior numero di voti; il secondo scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo scrutatore sarà colui che dopo gli eletti ebbe maggiori suffragi.

La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia o di assenza di alcuno fra gli scrutatori.

Art. 54. Il presidente è incaricato della polizia delle adunanze e di prendere le necessarie precauzioni onde assicurarne l'ordine e la tranquillità.

Nessuna forza armata può essere collocata senza la richiesta del presidente nella sala delle elezioni o nelle sue adiacenze.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti di obbedire ad ogni sua richiesta.

Art. 55. Le adunanze elettorali non possono occuparsi di altro oggetto che dell'elezione dei consiglieri; è loro interdetta ogni discussione o deliberazione.

Art. 56. Tre membri almeno dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

Art. 57. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in una adunanza elettorale in cui non dovesse intervenire, o che si fosse giovato di falsi titoli o documenti per essere iscritto sulle liste elettorali, perderà per dieci anni l'esercizio d'ogni diritto politico, senza pregiudizio delle pene che potessero per lo stesso fatto essergli inflitte a termine del Codice penale.

Art. 58. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini o provocato assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalbe-

rando o affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con un'ammenda di lire 10 a 50, e sussidiariamente coll' arresto od anche col carcere da sei a trenta giorni.

Saranno puniti colla stessa pena coloro che non essendo nè elettori, nè membri dell'ufficio s' introdurranno durante le operazioni elettorali nel luogo della adunanza, e coloro che, non curando gli ordini del presidente, volessero far discussioni, dar prove di approvazione o di disapprovazione, od eccitassero altrimenti tumulto.

Il presidente ordinerà che sia fatta menzione della cosa nel verbale dell'adunanza, che verrà trasmesso all'autorità giudiziaria per il relativo procedimento.

Art. 59. Niun elettore può presentarsi armato nell'adunanza elettorale.

Art. 60. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'ufficio definitivo, sia per l' elezione dei consiglieri, se non trovasi iscrittto nella lista degli elettori affissa nella sala e rimessa al presidente.

Il presidente e gli scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti d' una sentenza della Corte d'appello, con cui si dichiari che essi hanno diritto di far parte di quelle adunanze, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 43.

Art. 61. Aperta la votazione per l' elezione dei consiglieri, il presidente chiama ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nelle liste.

L'elettore rimette la sua scheda manoscritta e piegata al presidente che la depone nell'urna.

Art. 62. A misura che le schede si vanno riponendo nell'urna, uno degli scrutatori od il segretario ne farà constare scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinato, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i membri dell'adunanza.

Art. 63. Ad un'ora dopo mezzodì, semprechè sia già trascorsa un'ora dal termine del primo appello, si procede ad una seconda chiamata degli elettori che non hanno ancora votato.

Eseguita quest'operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Art. 64. La tavola cui siedono il presidente, gli scrutatori ed il segretario deve essere disposta in modo che gli elettori possano girarvi intorno durante lo scrutinio dei suffragi.

Art. 65. Aperta l'urna e riconosciuto il numero delle schede, uno degli scrutatori piglia successivamente ciascuna scheda, la spiega, la consegna al presidente che ne dà lettura ad alta voce, e la fa passare ad un altro scrutatore.

Il risultato dello scrutinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 66. Compiuto lo scrutinio, le schede sono arse in presenza degli elettori, salvo quelle su cui nascesse contestazione, le quali saranno unite al verbale e vidimate almeno da tre dei componenti l'ufficio.

Art. 67. Delle operazioni elettorali si farà constare per mezzo di processo verbale sottoscritto dai membri dell'ufficio.

Art. 68. Ove il numero degli elettori esiga la divisione in più sezioni, lo scrutinio dei suffragi si fa in ciascuna sezione in conformità degli articoli precedenti.

Il presidente di ciascuna sezione reca immediatamente il processo verbale all'ufficio della prima sezione, il quale in presenza di tutti i presidenti delle sezioni procede al cômputo generale dei voti.

Il presidente della sezione principale proclama il risultato dell'elezione.

I membri dell'ufficio principale in concorso dei presidenti delle sezioni redigono processo verbale prima di sciogliere l'adunanza.

Art. 69. Si avranno per non iscritti i nomi che non portino sufficiente indicazione delle persone elette ed i nomi di persone non eleggibili, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri a nominarsi; la scheda resterà valida nelle altre parti.

Art. 70. Saranno nulle le schede nelle quali l'elettore si sarà fatto conoscere.

Art. 71. S'intenderanno eletti quelli che avranno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore d'età fra gli eletti otterrà la preferenza.

Art. 72. Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 27, il consigliere nuovo viene escluso da chi è in ufficio; quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero; il giovane dal provetto.

In tali casi si procede immediatamente a surrogare gli esclusi, sostituendovi quelli che ebbero maggiori voti.

Chi fosse eletto in più frazioni può ottare per una di esse nel termine di otto giorni.

In difetto la Giunta municipale estrae a sorte la frazione che l'eletto ha da rappresentare.

Nelle altre frazioni s'intendono eletti quelli che successivamente ottennero più voti.

Art. 73. L'ufficio pronunzia in via provvisoria su tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni dell'adunanza, sulla validità dei titoli prodotti e sovra ogni altro incidente, come anche sui richiami intorno allo scrutinio.

Si farà menzione nel verbale di tutti i richiami insorti e delle decisioni profferite dall'ufficio.

Le note o carte relative a tali richiami saranno munite del *visto* dai membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

Art. 74. Il processo verbale dell'elezione è indirizzato al prefetto o sotto-prefetto rispettivamente fra giorni tre dalla sua data.

Se ne conserverà un esemplare nella segreteria del comune, il quale sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'ufficio.

La Giunta nello stesso termine di giorni tre pubblica il risultato della votazione e lo notifica alle persone elette.

Art. 75. Contro alle operazioni elettorali è ammesso il ricorso al Consiglio comunale, e da questo alla Deputazione provinciale, la quale pronuncierà a termini dell'art. 36. Quando la decisione del Consiglio comunale versi sulla capacità legale di un cittadino ad essere elettore od eleggibile è aperta la via all'azione giuridica a senso delll'art. 39.

Art. 76. L'art. 54 ed i susseguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

### Capo III. — *Dei Consigli comunali.*

Art. 77. I Consigli comunali si adunano in Sessione ordinaria due volte all'anno:

La prima in marzo, aprile o maggio;

La 2.a in ottobre o novembre.

Queste Sessioni verrano chiuse entro i mesi di maggio e novembre.

La Sessione non può durare più di 30 giorni, a meno che lo permetta la Deputazione provinciale.

Art. 78. Il prefetto, sull'istanza della Giunta municipale, o di quella di una terza parte dei consiglieri, ed anche d'uffizio, può ordinare la riunione straordinaria del Consiglio comunale per deliberare sovra oggetti particolari che dovranno essere indicati.

Ogni altra adunanza del Consiglio è illegale.

Art. 79. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto.

Art. 80. L'avviso per le Sessioni ordinarie debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo che i consiglieri dimoranti nel territorio comunale lo possano ricevere in tempo utile. In questo caso debbe specificare gli oggetti dell'adunanza.

Art. 81. Il prefetto ed il sotto-prefetto possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri uffiziali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa.

Art. 82. Sono sottoposte al Consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del Comune, o delle sue frazioni, alle quali non siano applicabili le regole degli istituti di carità e beneficenza, come pure gl'interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengano qualche spesa a termini di legge.

Gli stessi stabilimenti di carità e beneficenza sono soggetti alla sorveglianza del Consiglio comunale, il quale può sempre esaminarne l'andamento, e vederne i conti.

Quando gl'interessi concernenti le proprietà od attività patrimoniali delle frazioni, o gl'interessi dei parrocchiani sono in opposizione a quelli del comune o di altre frazioni del medesimo, il prefetto convoca gli elettori delle frazioni alle quali spettino le dette proprietà od attività od i parrocchiani per la nomina di tre commissari, i quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia colle facoltà spettanti al Consiglio comunale.

Dalle decisioni del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

Art. 83. Sono soggetti all'esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal Comune.

Il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, pronunzia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

Art. 84. Il Consiglio comunale nella Sessione di autunno:

Elegge i membri della Giunta municipale;

Delibera il bilancio attivo e passivo del comune, e quello delle istituzioni che gli appartengono, per l'anno seguente;

Nomina i revisori dei conti per l'anno corrente, scegliendoli fra i consiglieri estranei alla Giunta municipale.

Art. 85. Nella Sessione di primavera:

Rivede e stabilisce le liste elettorali;

Esamina il conto dell'amministrazione dell'anno precedente in seguito al rapporto dei revisori e delibera sulla sua approvazione.

Art. 86. Tanto il sindaco quanto gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto hanno dritto di assistere alla discussione, ancorchè scaduti dall'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Niuno di essi, trovandosi in ufficio, potrà presiedere al Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un presidente temporaneo.

Art. 87. Nell'una e nell'altra Sessione il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

1. Agli uffizi, agli stipendi, alle indennità ed ai salari;

2. Alla nomina, alla sospensione ed al licenziamento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei cappellani e degli esattori e tesorieri dove sono istituiti, salve le disposizioni delle leggi speciali in vigore.

La nomina del segretario non può aver luogo fuorchè colle condizioni da stabilirsi con regolamento approvato con decreto reale;

3. Agli acquisti, all'accettazione ed al rifiuto dei lasciti e doni;

4. Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle transazioni sopra dritti di proprietà e di servitù;

5. Alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla natura degli investimenti fruttiferi, alle affrancazioni di rendite e di censi passivi;

6. Ai regolamenti sui modi di usare dei beni comunali e sulle istituzioni che appartengono al comune; come pure ai regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni;

7. Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;

8. Alle costruzioni ed al traslocamento dei cimiteri;

9. Al concorso del comune all'esecuzione d'opere pubbliche e dalle spese per esso obbligatorie a termini di legge;

10. Alle nuove e maggiori spese ed allo storno di fondi da una categoria ad un'altra del bilancio;

11. Ai dazi ed alle imposte da stabilirsi o da modificarsi nell'interesse del comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

E in generale delibera sopra tutti gli oggetti che sono proprii dell'amministrazione municipale e che non sono attribuiti alla Giunta od al sindaco.

Art. 88. Le sedute del Consiglio comunale saranno pubbliche quando la maggioranza del Consiglio lo decida.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questioni di persone.

Art. 89. I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo si tratti della decisione di cui all'articolo precedente. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 90. Tutte le deliberazioni saranno sempre pubblicate per copia all'albo pretorio nel primo giorno festivo, o di mercato, successivo alla loro data.

Ciascun contribuente nel comune potrà aver copia delle deliberazioni mediante pagamento dei relativi dritti fissati con decreto reale.

### Capo IV. — *Della Giunta municipale.*

Art. 91. Il Consiglio comunale elegge nel suo seno i membri della Giunta a maggioranza assoluta di voti.

La Giunta si rinnova ogni anno per metà; i membri che escono d'ufficio al termine dell'anno sono sempre rieleggibili.

Art. 92. La Giunta municipale rappresenta il Consiglio comunale nell'intervallo delle sue riunioni, ed interviene nelle funzioni solenni. Essa veglia al regolare andamento dei servizi municipali, mantenendo ferme le deliberazioni del Consiglio.

Art. 93. Appartiene alla Giunta:

1. Di fissare il giorno per l'apertura delle Sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio;

2. Di nominare e licenziare, sulla proposta del sindaco, i servienti del comune;

3. Di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste ed allo storno da un articolo all'altro nella stessa categoria;

4. Di conchiudere le locazioni e conduzioni, i contratti resi obbligatorii per legge, o deliberati in massima dal Consiglio;

5. Di preparare i ruoli delle tasse e degli oneri comunali, sì generali che speciali;

6. Di formare il progetto dei bilanci;

7. Di proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;

8. Di provvedere alla regolare formazione delle liste elettorali;

9. Di partecipare alle operazioni della leva determinate dalle leggi;

10. Di dichiarare i prezzi delle vetture di piazza, delle barche e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

11. Di dichiarare i prezzi delle prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili quando non vi sia una particolare convenzione;

12. Di promuovere le azioni possessorie.

Art. 94. In caso d'urgenza la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, dandone immediata comunicazione al prefetto, e riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dell'articolo 90.

Art. 95. La Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta di voti.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà dei membri che la compongono, e se questi non sono almeno in numero di tre.

Art. 96. La Giunta rende conto annualmente al Consiglio comunale della sua gestione, e del modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua direzione o responsabilità.

### Capo V. — *Del Sindaco.*

Art. 97. Il sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed uffiziale del Governo.

Art. 98. La nomina del sindaco è fatta dal Re. È scelto fra i consiglieri comunali; dura in ufficio tre anni, e può essere confermato se conserva la qualità di consigliere.

Art. 99. Nessuno può essere contemporaneamente sindaco di più comuni.

Art. 100. Il sindaco prima di entrare in funzione presta giuramento avanti il prefetto o ad un suo delegato.

Art. 101. I distintivi dei sindaci sono determinati da un regolamento approvato dal Re.

Art. 102. Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale:

1. Spedisce gli avvisi per la convocazione del Consiglio e lo presiede;

2. Convoca e presiede la Giunta municipale; distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima; veglia alla spedizione delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo di altro degli assessori da esso delegato;

3. Propone le materie da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

4. Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agl'interessi del comune;

5. Stipula i contratti deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta;

6. Provvede alla osservanza dei regolamenti;

7. Attende alle operazioni censuarie secondo il disposto delle leggi;

8. Rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà: compie gli altri atti consimili attribuiti all'amministrazione comunale, e non riservati esclusivamente alla Giunta;

9. Rappresenta il comune in giudizio, sia attore o convenuto, e fa gli atti conservatorii dei diritti del comune;

10. Sovrintende a tutti gli uffizi e istituti comunali;

11. Può sospendere tutti gl'impiegati e salariati del comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza, secondo le rispettive competenze di nomina;

12. Assiste agli incanti occorrenti nell'interesse del comune.

Art. 103. Quale ufficiale del Governo è incaricato sotto la direzione delle autorità superiori:

1. Della pubblicazione delle leggi, degli ordini, e dei manifesti governativi;

2. Di tenere i registri dello stato civile a norma delle leggi;

3. Di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti;

4. D'invigilare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;

5. Di provvedere alla regolare tenuta del registro di popolazione;

6. D'informare le autorità superiori di qualunque evento interessante l'ordine pubblico;

7. Ed in generale di compiere gli atti che gli sono dalle leggi affidati;

I consiglieri comunali che surrogano il sindaco saranno essi pure riguardati quali ufficiali del Governo.

Art. 104. Appartiene pure al sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie di cui al numero 6 dell'art. 138, e di far eseguire gli ordini relativi a spese degl'interessati senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 105. Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco potrà delegare le sue funzioni di ufficiale del Governo nelle borgate o frazioni dove per la lontananza del capoluogo, o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti.

Art. 106. I comuni superiori a 60,000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, potranno deliberare di essere ripartiti in quartieri, nel qual caso competerà al sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni di uffiziale del Governo a senso degli art. 103, 104 e 105 della presente legge e di associarsi degli aggiunti presi fra gli eleggibili, sempre coll'approvazione del prefetto.

Art. 107. Nelle borgate o frazioni che avranno patrimonio e spese separate, a tenore degli art. 13 e 16, risiederà un delegato del sindaco da lui nominato ed approvato dal prefetto. Esso verrà scelto tra i consiglieri o in difetto tra gli eleggibili delle borgate o frazioni. Eserciterà le funzioni di uffiziale del Governo a termine degli art. 103, 104 e 105. Farà osservare le deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Nella Sessione di primavera farà relazione sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni. Questo rapporto verrà trasmesso al prefetto per l'effetto degli art. 130 sino al 136.

Art. 108. In caso di assenza od impedimento del sindaco, o dell'assessore delegato, ne fa le veci l'assessore anziano, ed in mancanza degli assessori il consigliere anziano.

Art. 109. La rimozione dei sindaci è riservata al Re. Potranno essere sospesi dal prefetto, che dovrà immediatamente riferire al ministro dell'interno per gli ordini del Re.

Art. 110. Le disposizioni di cui all'art. 8 sono applicabili ai sindaci.

### Capo VI. — *Dell'Amministrazione e contabilità comunale.*

Art. 111. In ogni comune si debbe formare un esatto inventario di tutti i beni comunali mobili ed immobili.

Debbesi pur fare in ogni comune un inventario di tutti i titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Tali inventari saranno riveduti in ogni cambiamento di sindaco, e quando succeda qualche variazione nel patrimonio comunale vi saranno fatte le occorrenti modificazioni.

Gl'inventari e le successive aggiunte e modificazioni saranno trasmessi per copia al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto.

Art. 112. I beni comunali deggiono di regola esser dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi, il Consiglio comunale potrà ammettere la generalità degli abitanti del comune a continuare il godimento in natura del prodotto dei suoi beni, ma dovrà formare un regolamento per determinare le condizioni dell'uso, ed alligarlo al pagamento d'un correspettivo.

Art. 113. L'alienazione dei beni incolti può essere fatta obbligatoria dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio comunale.

Art. 114. I capitali disponibili d'ogni specie debbono essere impiegati. È però vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri.

Art. 115. Le spese comunali sono obbligatorie o facoltative.

Art. 116. Sono obbligatorie le spese:

1. Per l'ufficio e per l'archivio comunale;

2. Per gli stipendi del segretario e degli altri impiegati ed agenti;

3. Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

4. Per le imposte dovute dal comune;

5. Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari;

6. Per la conservazione del patrimonio comunale e per l'adempimento degli obblighi relativi;

7. Pel pagamento dei debiti esigibili.

In caso di liti saranno stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa;

8. Per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, come per la difesa dell' abitato contro ai fiumi e i torrenti, e per le altre opere pubbliche in conformità delle leggi, delle convenzioni e delle consuetudini;

9. Per la costruzione e mantenimento dei porti, fari ed altre opere marittime in conformità delle leggi;

10. Pel mantenimento e restauro degli edifizi ed acquedotti comunali, delle vie interne e delle piazze pubbliche, là dove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedano diversamente;

11. Pei cimiteri;

12. Per l'istruzione elementare dei due sessi;

13. Per l'illuminazione dove sia stabilita;

14. Per la guardia nazionale;

15. Per i registri dello stato civile;

16. Per l'associazione alla Raccolta ufficiale degli Atti del Governo;

17. Per le elezioni;

18. Per le quote di concorso alle spese consorziali;

19. Per la sala d'arresto presso la giudicatura del mandamento, e per la custodia dei detenuti;

20. Per la polizia locale.

E generalmente per tutte quelle che sono poste a carico dei comuni da speciali disposizioni legislative del Regno.

Art. 117. Le spese non contemplate nell'articolo precedente sono facoltative.

Art. 118. Potranno i comuni, nel caso d'insufficienza delle rendite loro, nei limiti e conformità delle leggi:

1. Instituire dazi da riscuotersi per esercizio, o per abbuonamento sui commestibili, bevande, combustibili, materiali da costruzione, foraggi, strame e simili destinati alla consumazione locale.

Non possono però mai imporre alcun onere, o divieto al transito immediato, fuor quello di determinare le vie di passaggio nell'interno del capoluogo, o di vietarlo quando vi esistano altre comode vie di circonvallazione;

2. Dare in appalto l'esercizio con privativa del diritto di peso pubblico, della misura pubblica dei cereali e del vino, e la privativa di affittare banchi pubblici in occasione di fiere e mercati, purchè tutti questi diritti non vestano carattere coattivo;

3. Imporre una tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con che sia unicamente ragguagliata all'estensione del sito occupato ed all'importanza della posizione.

4. Imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali e delle greggie;

5. Fare sovrimposte alle contribuzioni dirette.

Art. 119. In caso di silenzio per parte del comune sull'adozione dell'una o dell'altra di dette imposte, si supplirà alla deficienza delle rendite colla sovrimposta alle contribuzioni dirette.

Art. 120. L'esazione delle rendite e il pagamento delle spese compete all'esattore delle contribuzioni dirette, ove manchi il tesoriere del comune.

Art. 121. Tutte le entrate non comprese in bilancio che si verificassero dentro l'anno devono dalla Giunta municipale essere denunziate al prefetto e rispettivamente al sotto-prefetto.

Dietro il loro *visto*, e trascorsi i termini stabiliti agli articoli 134 e 136, la Giunta ne rimetterà nota all'esattore per la riscossione.

Art. 122. La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Consiglio comunale a termini dell'articolo 82 farà parte del bilancio comunale.

Art. 123. L'esattore riscuote le entrate comunali secondo le indicazioni del bilancio e dei ruoli coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Art. 124. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal sindaco, da un assessore e dal segretario del comune, e contrassegnati dal ragioniere ove esiste.

L'esattore estingue i mandati a concorrenza del fondo stanziato in bilancio.

Egli rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 125. I conti delle entrate e delle spese riveduti dal Consiglio comunale saranno approvati dal Consiglio di prefettura, salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. 126. Chiunque dall'esattore in fuori s'ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari di un comune, rimarrà per questo solo fatto contabile e sottoposto alla giurisdizione amministrativa senza pregiudicio delle pene portate dal codice penale contro coloro che senza titolo s'ingeriscono in pubbliche funzioni.

Art. 127. Le somme delle quali gli amministratori venissero dichiarati contabili saranno riscosse dall'esattore come le altre entrate comunali.

Art. 128. Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 500 si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l'appalto delle opere dello Stato.

Il prefetto però potrà permettere in via eccezionale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 129. Il prefetto e rispettivamente il sotto-prefetto hanno facoltà di far seguire gl'incanti e la stipulazione dei contratti per vendita di taglio di boschi nei loro uffizi.

In tal caso essi presiederanno agl'incanti, ed i contratti saranno stipulati innanzi a loro da uno o più dei membri delegati dalla Giunta municipale.

Rogherà gli atti il segretario di prefettura o sotto-prefettura, il quale potrà soltanto percepire i diritti attribuiti dalla tariffa al segretario comunale.

Capo VII. — *Dell'ingerenza governativa nell'amministrazione comunale, e delle deliberazioni dei comuni soggette ad approvazione.*

Art. 130. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti prima deliberati, non che i ruoli delle entrate comunali, saranno a cura dei sindaci trasmessi al prefetto o rispettivamente al sotto-prefetto negli otto giorni dalla loro data.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta, che da essi sarà immediatamente inviata all'amministrazione comunale.

Art. 131. Quando si tratti di oggetto pel quale la legge non abbia espressamente dichiarata la necessità dell'approvazione, il prefetto o sotto-prefetto esaminano se la deliberazione è regolare nella forma, e se non è contraria alla legge.

Art. 132. Se il prefetto o sotto-prefetto riconosceranno nella deliberazione uno dei vizi indicati nell'articolo precedente, potranno sospenderne l'esecuzione con decreto motivato, il quale dovrà essere immediatamente notificato all'amministrazione comunale ed anche al prefetto ove il decreto sia emanato dal sotto-prefetto.

Art. 133. Se invece il prefetto o sotto-prefetto non crederà che la deliberazione contenga alcuno dei detti vizi, rimanderà la medesima al comune munita di un semplice *visto*.

Art. 134. Scorsi quindici giorni dalla data della ricevuta lasciata dal prefetto o sotto-prefetto a termini dell'articolo 130 senza che siasi sospesa l'esecuzione della deliberazione, nè siasi apposto il *visto*, la deliberazione stessa sarà esecutoria. Questo termine sarà di un mese pei bilanci, e di due mesi per i conti consuntivi.

Art. 135. Saranno però immediatamente esecutorie le deliberazioni d'urgenza nel caso in cui siavi evidente pericolo nell'indugio dichiarato alla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 136. Il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, dichiara se vi è luogo di procedere ad annullamento delle deliberazioni delle quali siasi sospesa l'esecuzione, e, ove occorra, di quelle d'urgenza.

Se questa dichiarazione non è fatta nei trenta giorni successivi alla data della ricevuta di cui all'articolo 130, l'annullamento non potrà più essere pronunciato.

Art. 137. Sono sottoposte all'approvazione della Deputazione provinciale le deliberazioni dei comuni che riguardano:

1. L'alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito e di azioni industriali, non che la costituzione di servitù e la contrattazione di prestiti;

2. L'acquisto di azioni industriali e gl'impieghi di danaro quando non si volgano alla compra di stabili o mutui con ipoteche, o verso la Cassa dei depositi e prestiti, od all'acquisto di fondi pubblici dello Stato, o di buoni del tesoro;

3. Le locazioni e conduzioni oltre i dodici anni.

Art. 138. Sono altresì soggetti all'approvazione della Deputazione provinciale:

1. Le spese che vincolano i bilanci oltre cinque anni;

2. I cambiamenti nella classificazione delle strade ed i progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime, previo il parere degli ufficiali del genio civile della provincia, a termini di legge;

3. L'instituzione di fiere e di mercati;

4. I regolamenti d'uso e d'amministrazione dei beni del comune, e delle istituzioni che il medesimo amministra in caso d'opposizione degl'interessati;

5. I regolamenti dei dazi e delle imposte comunali:

6. I regolamenti d'igiene, edilità e polizia locale attribuiti dalla legge ai comuni.

Il prefetto trasmetterà al competente Ministero copia dei regolamenti approvati dalla Deputazione e che siano relativi alle materie di cui ai numeri 5 e 6. Il Ministero, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi e ai regolamenti generali.

Art. 139. Sono egualmente approvate dalla Deputazione provinciale le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano:

1. L'introduzione dei pedaggi;

2. Le deliberazioni dei Consigli comunali che aumentino l'imposta, ove siavi reclamo di contribuenti che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte al comune.

Il reclamo dovrà essere presentato venti giorni prima che la deliberazione diventi esecutoria.

La Deputazione, sentito il Consiglio comunale, provvede specificando le spese delle quali ricusa l'approvazione.

Art. 140. Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il prefetto, quanto la Deputazione provinciale ne faranno conoscere ai Consigli comunali i motivi, e sulle repliche date dai medesimi procederanno alla decisione.

Potranno ancora ordinare a spese del comune le indagini che crederanno necessarie.

Art. 141. Spetta alla Deputazione provinciale, udito il Consiglio comunale, di fare d'uffizio in bilancio le allocazioni necessarie per le spese obbligatorie.

Art. 142. Quando la Giunta municipale non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni approvate, ovvero essa od il Consiglio comunale non compiano le operazioni fatte obbligatorie dalla legge, provvederà la Deputazione provinciale, salvo quelle concernenti l'amministrazione della provincia.

Art. 143. Contro le decisioni delle Deputazioni provinciali, i Consigli comunali e i prefetti potranno ricorrere al Governo del Re, il quale provvede con decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 144. Nessun Consiglio comunale potrà intentare in giudizio un'azione relativa ai diritti sopra i beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione dalla Deputazione provinciale nella cui giurisdizione è posto il comune.

Art. 145. Il prefetto o sotto-prefetto potrà verificare la regolarità del servizio degli uffizi comunali.

In caso di omessione per parte dei medesimi nel disimpegno delle incombenze loro affidate potrà inviare a loro spese un commissario sul luogo per la spedizione degli affari in ritardo.

Capo VIII. — *Disposizioni generali per l'amministrazione comunale.*

Art. 146. Saranno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale i contravventori ai regolamenti vigenti, o che venissero formati in esecuzione delle leggi per l'esazione delle imposte speciali dei comuni, per regolare il godimento dei beni comunali, per l'ornato e la polizia locale, ed agli ordini e provvedimenti a ciò relativi dati dai prefetti, dai sotto-prefetti e dai sindaci.

Art. 147. Per l'accertamento delle semplici contravvenzioni ai regolamenti locali basterà sino a prova contraria la deposizione asseverata con giuramento nelle 24 ore dinanzi al sindaco, di uno degli agenti del comune o di uno degli agenti della pubblica forza contemplati nel Codice di procedura criminale.

Art. 148. Sì prima che dopo la detta deposizione il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito o firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esista parte lesa il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l'interesse pubblico.

L'oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 149. Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all'articolo 147 saranno immediatamente trasmessi dal sindaco, per l'opportuno procedimento, al giudice di mandamento che ne spedirà ricevuta.

Art. 150. Gli amministratori comunali che intraprenderanno, o sosterranno lite, quando la relativa deliberazione non sia stata approvata a termini della presente legge, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalla stessa lite.

Art. 151. In caso di scioglimento del Consiglio comunale l'amministrazione del comune verrà provvisoriamente affidata ad un delegato straordinario nominato dal Re a carico dell'erario comunale.

Questo delegato eserciterà le attribuzioni della Giunta municipale.

Esso presiederà pure l'ufficio provvisorio per le nuove elezioni.

## TITOLO TERZO.

### *Dell'amministrazione provinciale.*

### Capo I. — *Delle provincie.*

Art. 152. La provincia è corpo morale, ha facoltà di possedere, ed ha un'amministrazione propria che ne regge e rappresenta gl'interessi.

Art. 153. L'amministrazione d'ogni provincia è composta di un Consiglio provinciale e di una Deputazione provinciale.

Il prefetto vi esercita le attribuzioni che gli sono affidate dalla legge.

Art. 154. Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

1. I beni e le attività patrimoniali della provincia e de'suoi circondari;

2. Le istituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della provincia o de'suoi circondari;

3. I fondi e sussidi lasciati a disposizione delle provincie dalle leggi speciali;

4. Gl'interessi dei diocesani quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

### Capo II. — *Del Consiglio provinciale.*

Art. 155. Il Consiglio provinciale si compone:

Di 60 membri nelle provincie che hanno una popolazione eccedente i 600 mila abitanti;

Di 50 in quelle la cui popolazione supera i 400 mila abitanti;

Di 40 in quelle la cui popolazione eccede i 200 mila abitanti;

Di 20 nelle altre.

Art. 156. Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

Art. 157. I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori comunali del mandamento. Essi però rappresentano l'intiera provincia.

Art. 158. Niuno può essere contemporaneamente consigliere in più provincie.

Chi è eletto in due o più provincie, ovvero in due o più mandamenti di una stessa provincia, può ottare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'ozione, l'eletto in più provincie siede nel Consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti di una stessa provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 159. Alle elezioni dei consiglieri provinciali si procederà nelle stesse epoche e colle stesse regole e forme fissate per le elezioni dei consiglieri comunali, facendone però constare con verbali separati.

Art. 160. Compiute le operazioni a termini dell'art. 73, il presidente dell'ufficio principale di ogni comune trasmette immediatamente al prefetto gli atti dell'elezione.

La Deputazione provinciale in seduta pubblica indicata con manifesto del prefetto verifica la regolarità delle operazioni, statuisce sui richiami insorti, fa lo spoglio dei voti, proclama a consiglieri provinciali i candidati che ottennero maggior numero di voti e notifica il risultato della votazione agli eletti.

Art. 161. Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronuncia definitivamente.

Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali.

Art. 162. Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'articolo 19, i minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'art. 25, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gl'impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale o lite vertente colla provincia, gl'impiegati e contabili dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'art. 25 della presente legge.

Art. 163. Il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo della provincia.

Art. 164. Tutte le Sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

Ha facoltà di sospendere la Sessione per 15 giorni riferendone immediatamente al ministro.

Art. 165. Il Consiglio provinciale si riunisce di pieno diritto in ogni anno il primo lunedì di settembre in Sessione ordinaria.

Può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto, o per propria iniziativa od in seguito a proposizione della Deputazione.

La Sessione straordinaria è annunziata nel giornale officiale della provincia.

Le convocazioni sono fatte dal prefetto per avvisi scritti a domicilio.

Art. 166. La durata ordinaria della Sessione è di 15 giorni; non può essere ridotta che di comune accordo del prefetto e del Consiglio.

Può essere prorogata di otto giorni per decisione del Consiglio, ma non oltre tale termine senza lo assenso del prefetto.

Art. 167. Nei casi di convocazione straordinaria, e quando il prefetto autorizza la proroga della Sessione ordinaria, l'atto di convocazione o di proroga dovrà indicare gli oggetti e l'ordine delle deliberazioni.

Art. 168. Il Consiglio provinciale nella prima seduta è presieduto dal consigliere anziano d'età; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Nella seduta medesima il Consiglio nomina fra suoi membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario, i quali durano in carica tutto l'anno.

Elegge pure nel suo seno i revisori del conto della Deputazione provinciale, di cui al numero 11 dell'art. 172.

Art. 169. Il Consiglio provinciale non può deliberare in una prima convocazione se non interviene almeno la metà de'suoi membri; però alla seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora v'intervenga il terzo dei consiglieri.

Art. 170. I presidenti dei Consigli provinciali possono trasmettere direttamente al ministro dell'interno colle loro osservazioni quegli atti del Consiglio su cui parrà ai medesimi di dover richiamare specialmente l'attenzione del Governo.

Art. 171. Il Consiglio provinciale sceglie tra i suoi membri una Deputazione incaricata di rappresentarlo nell'intervallo delle Sessioni.

Art. 172. Spetta al Consiglio provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti, di provvedere colle sue deliberazioni:

1. Alla creazione di stabilimenti pubblici provinciali;

2. Ai contratti d'acquisto ed alle accettazioni di doni o lasciti.

3. Agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;

4. All'istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo, a ciò autorizzato da leggi speciali;

5. Agli istituti e stabilimenti pubblici diretti a beneficio della provincia o di una parte di essa, i quali non abbiano una amministrazione propria e consorziale;

6. Al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

7. Alle pensioni per gli allievi delle scuole normali ed all'ispezione delle scuole elementari;

8. Alle strade provinciali ed ai lavori intorno ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della provincia;

9. Alle discipline per la conservazione ed il taglio dei boschi per le consuetudini e gli usi agrari;

10. Ai sussidi in favore di comuni o consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilità;

11. Alla formazione del bilancio, allo storno da una categoria all'altra delle spese stanziate, all'esame del conto di cassa del tesoriere, del conto amministrativo della Deputazione ed all'applicazione dei fondi disponibili;

12. Alle azioni da intentare o sostenere in giudizio;

13. Allo stabilimento di pedaggi sui ponti e strade provinciali;

14. Al concorso della provincia ad opere e spese per esse obbligatorie a termini della legge;

15. Alla creazione di prestiti;

16. Ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e per gl'interessi amministrativi della medesima;

17. Alla vigilanza sopra le istituzioni e gli stabilimenti pubblici a beneficio della provincia o di una parte della medesima, quand'anche abbiano un'amministrazione speciale e propria;

18. Alla nomina, sospensione e revoca degli impiegati addetti agli uffizi e stabilimenti provinciali, osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti intorno alle singole materie;

19. Alla conservazione dei monumenti e degli archivi provinciali;

20. Alla determinazione del tempo entro cui la caccia e la pesca possono essere esercitate, ferme le altre disposizioni delle leggi relative;

21. Alla conservazione degli edifizi di proprietà provinciale e degli archivi amministrativi della provincia.

Sono applicabili ai regolamenti contemplati in questo articolo le sanzioni di cui nell'art. 146.

Art. 173. Alle spese provinciali, in causa d'insufficienza delle rendite e delle entrate ordinarie, si supplirà con centesimi addizionali alle imposte dirette, e colle altre rendite che saranno dalle leggi consentite.

Art. 174. Le spese provinciali sono obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese:

1. Per gli stipendi degl'impiegati dell'amministrazione della provincia e pel suo ufficio;

2. Per la sistemazione e manutenzione dei ponti, degli argini e delle strade provinciali;

3. Pel concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti in conformità delle leggi;

4. Per la costruzione e il mantenimento di porti e fari, e per altri servigi marittimi in conformità delle leggi;

5. Per pubblica istruzione secondaria e tecnica quando non vi provvedano particolari istituzioni, od il Governo a ciò autorizzato da leggi speciali;

6. Per l'accasermamento dei Carabinieri Reali a norma dei regolamenti di quest'arma;

7. Per le visite sanitarie nei casi di epidemia e di epizoozia;

8. Pel servizio delle riscossioni e dei pagamenti;

9. Pel contributo alle spese consortili;

10. Pel mantenimento dei mentecatti poveri della provincia;

11. Pel pagamento dei debiti esigibili;

12. Per le spese relative all'ispezione delle scuole elementari;

13. Per le pensioni agli allievi ed allieve delle scuole normali attualmente a carico dello Stato in forza dell'art. 365 della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione pubblica;

14. Per gli uffizi di prefettura e sotto-prefettura e relativa mobilia;

15. Per alloggio e mobilia dei prefetti e sotto-prefetti;

E generalmente per gli altri titoli posti dalle leggi del Regno a carico della provincia.

Sono facoltative le spese non contemplate dai paragrafi precedenti, e che si riferiscono ad oggetti di competenza provinciale.

Art. 175. Il Consiglio provinciale esercita sugli istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

Art. 176. Delibera a termine delle leggi:

1. Sovra i cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, dei circondari, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capoluoghi;

2. Sulle modificazioni da introdursi nella classificazione delle strade nazionali discorrenti nella provincia;

3. Sulla direzione delle nuove strade consortili;

4. Sullo stabilimento dei consorzi;

5. Sullo stabilimento o sulla soppressione di fiere o mercati, e sul cambiamento in modo permanente dell'epoca dei medesimi;

E generalmente sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dalla legge, o domandato dal prefetto.

Art. 177. Può delegare uno o più de' suoi membri per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici fondati o mantenuti a spese della provincia, o de'suoi circondari.

Art. 178. Può anche demandare ad uno o più de'suoi membri l'incarico di fare le inchieste di cui abbisogni nella cerchia delle sue attribuzioni.

CAPO III. — *Della Deputazione provinciale.*

Art. 179. La Deputazione provinciale è composta del prefetto che la convoca e la presiede, e di membri eletti dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti.

I membri sono in numero di *dieci* nelle provincie la cui popolazione eccede i 600,000 abitanti;

Di *otto* in quelle di oltre 300,000 abitanti;

Di *sei* nelle altre.

Saranno pure eletti membri supplenti in numero di *quattro* nelle provincie eccedenti le 600,000 anime e di *due* nelle altre, per tenere il luogo dei membri ordinari assenti o legittimamente impediti.

Art. 180. La Deputazione provinciale:

1. Rappresenta il Consiglio nell'intervallo delle sue riunioni;

2. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio provinciale, con facoltà di farsi rappresentare da uno o da più de'suoi componenti;

3. Prepara i bilanci delle entrate e delle spese;

4. Sospende gl'impiegati degli uffizi e stabilimenti provinciali, rendendone conto al Consiglio;

5. Nomina, sospende, revoca i salariati a carico della provincia;

6. Stipula i contratti determinandone le condizioni in conformità delle deliberazioni del Consiglio;

7. Delibera sulla erogazione delle somme stanziate in bilancio per le spese impreviste e sullo storno di un articolo ad altro d'una stessa categoria;

8. Fa gli atti conservatorii dei diritti della provincia;

9. In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza;

10. Compie gli studi preparatorii degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio provinciale;

11. Rende conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;

12. Esercita, verso i comuni, i consorzi e le opere pie, le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;

13. Deve ogni anno raccogliere in una relazione generale tutte le notizie statistiche relative all'amministrazione della provincia, e sottoporla tanto al Governo che al Consiglio provinciale, colle forme che saranno determinate da regolamenti generali;

14 Dovrà dare il suo parere al prefetto ogni volta che sia da esso richiesto.

Art. 181. Il prefetto come presidente della Deputazione provinciale:

1. Rappresenta la provincia in giudizio;

2. Procede per le contravvenzioni ai regolamenti provinciali in conformità degli articoli 147, 148 e 149;

3. Firma gli atti relativi all'interesse dell'amministrazione provinciale;

4. Ha la sorveglianza degli uffizi e degli impiegati provinciali;

5. Assiste agli incanti personalmente o per mezzo di altro dei membri della Deputazione provinciale da lui delegato;

6. Firma i mandati col concorso d'un altro membro della Deputazione provinciale.

Art. 182. In caso d'impedimento il prefetto potrà farsi rappresentare presso la Deputazione provinciale da un consigliere di prefettura.

Art. 183. Non possono essere eletti a far parte della Deputazione provinciale:

1. Gli stipendiati dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto esistenti nella provincia;

2. Gli appaltatori d'opere che si eseguiscono per conto delle provincie, dei comuni o degli istituti predetti, e coloro che anche indirettamente abbiano interesse nelle imprese relative;

3. I fratelli, parenti ed affini nei gradi indicati nell'art. 27.

Art. 184. Quando un sindaco o consigliere comunale, od un membro dell'amministrazione degli istituti menzionati nell'articolo precedente sia contemporaneamente membro della Deputazione provinciale, egli non potrà nè votare, nè intervenire alle adunanze quando si tratti degli affari del comune o dell' istituto alla cui amministrazione appartiene.

La stessa disposizione è applicabile a tutti coloro che abbiano od avessero avuto ingerenza negli affari sottoposti alle deliberazioni della Deputazione provinciale.

Art. 185. Per la validità delle deliberazioni della Deputazione provinciale si richiede l' intervento della maggiorità dei membri che la compongono. La proposta s'intenderà adottata quando vi concorra la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 186. La Deputazione provinciale forma un regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 187. I componenti la Deputazione provinciale si rinnovano per metà ogni anno. Sono sempre rieleggibili.

Art. 188. Se un membro della Deputazione non interviene alle sedute per un mese senza aver ottenuto congedo dalla medesima, è dichiarato dimissionario.

Art. 189. Cessa la qualità di membro della Deputazione quando si verifichi alcuno degl' impedimenti indicati nell'art. 183.

CAPO IV. — *Dell'ingerenza governativa nell' amministrazione provinciale.*

Art. 190. I processi verbali delle deliberazioni dei Consigli sono dal presidente trasmessi al prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il prefetto dà ad essi immediato riscontro del ricevimento.

Art. 191. Il prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio, se sono conformi alla legge.

Art. 192. Le deliberazioni divengono esecutive se il prefetto non le avrà annullate per alcuno di tali motivi nel termine di 20 giorni dal ricevimento dei processi verbali, e di due mesi se si riferiscono ai bilanci.

Però l'approvazione del prefetto sarà necessaria alla validità delle deliberazioni dei Consigli provinciali, quando riflettano atti della natura di quelli a cui si riferiscono gli art. 137 e 138. Contro le deliberazioni dei Consigli provinciali che ne aumentino l'imposta, avranno facoltà di ricorrere al prefetto i comuni che insieme paghino il decimo delle contribuzioni dirette imposte alle provincie.

Art. 193. L'annullamento delle deliberazioni è pronunciato dal prefetto, sentito il Consiglio di prefettura.

Contro queste decisioni è aperto ricorso al ministro dell'interno, il quale provvede udito il Consiglio di Stato.

Art. 194. Sono sottoposte all' approvazione del prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, le deliberazioni che vincolino i bilanci provinciali per più di cinque esercizi, e quelle relative alla creazione di stabilimenti pubblici a spese della provincia.

Art. 195. Le deliberazioni dei Consigli provinciali che porteranno modificazioni nell'andamento o nelle condizioni generali tecniche ed economiche delle strade che interessano diverse provincie, come pure quelle per cui si porterebbe qualche variazione al corso delle acque pubbliche, dovranno essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, previo parere del Consiglio superiore.

CAPO. V. — *Disposizioni generali riguardanti l'amministrazione provinciale.*

Art. 196. Il Consiglio provinciale avrà impiegati propri.

I capi di servizio saranno nominati dal Consiglio provinciale, gli altri dalla Deputazione.

La contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dal Consiglio provinciale a termini dell' art. 154 farà parte del bilancio provinciale.

Art. 197. Il conto del tesoriere provinciale è approvato dal Consiglio di prefettura salvo ricorso alla Corte dei conti.

Art. 198. Saranno osservate per la spedizione dei mandati, e pei contratti delle provincie le norme stabilite per quelli dei comuni negli art. 124 e 128 della presente legge.

Però potranno farsi senza le formalità degli incanti i contratti provinciali non eccedenti le lire 3000.

Art. 199. Le sedute del Consiglio provinciale saranno pubbliche.

La pubblicità non potrà mai aver luogo quando si tratti di questione di persone.

Art. 200. Gli atti dei Consigli provinciali sono pubblicati colle stampe.

Art. 201. In caso di scioglimento del Consiglio provinciale, il prefetto, sentito il Consiglio di prefettura, eserciterà le attribuzioni dalla legge affidate alla Deputazione provinciale per l' amministrazione della provincia, e per la tutela dei comuni e delle cause pie.

## TITOLO IV.

*Disposizioni comuni all' amministrazione comunale e provinciale.*

Art. 202. I comuni e le provincie non possono mutare di rappresentanza se le variazioni della popolazione, desunte dal censimento uffiziale, non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 203. I consiglieri durano in funzione cinque anni. Si rinnovano per quinto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.

Dopo l'elezione generale, la scadenza nei primi quattro anni è determinata dalla sorte.

Egualmente per sorte è determinata la scadenza dei membri della Giunta municipale e della Deputazione provinciale nel primo anno.

In appresso la scadenza è determinata dall' anzianità.

Perdendosi la qualità di consigliere, si cessa dal far parte della Giunta e della Deputazione.

Saranno estratti a sorte i consiglieri che oltre quelli i quali per qualsiasi ragione avranno cessato di appartenere al Consiglio, ne dovranno uscire per arrivare al quinto da surrogarsi, ai termini del primo paragrafo del presente articolo.

Art. 204. Non vi è luogo a surrogazione straordinaria di consiglieri nel corso dell'anno, eccetto il caso in cui il Consiglio si trovi ridotto a meno dei due terzi dei suoi membri.

Art. 205. Coloro che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in uffizio sino all'installazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Art. 206. Fra eletti contemporaneamente si avranno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutinii seguenti.

A parità di voti s'intende eletto, o si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 207. Chi surroga funzionari anzi tempo scaduti, rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 208. La qualità di consigliere si perde verificandosi alcuno degli impedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 27.

Art. 209. I consiglieri entrano in carica nel primo giorno della Sessione ordinaria del Consiglio, che ha luogo dopo l'elezione.

Art 210. Le funzioni dei consiglieri comunali e provinciali sono gratuite. Danno diritto però a rimborso delle spese forzose sostenute per la esecuzione di speciali incarichi.

È fatta facoltà ai Consigli provinciali di decretare in favore dei membri della Deputazione non residenti nel capoluogo della provincia, delle medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui dovranno sottostare per intervenire alle sedute.

Potrà pure essere stanziato in bilancio a favore del sindaco un annuo compenso per indennità di spese.

Art. 211. Chi presiede l' adunanza dei Consigli creati colla presente legge è investito di potere discrezionale per mantenere l' ordine, l' osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Ha la facoltà di sospendere e disciogliere l' adunanza facendone processo verbale da trasmettersi al prefetto od al sotto-prefetto se si tratta di Consiglio comunale, o di Giunta municipale, ed al ministro dell'interno se degli altri.

Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine, ed anche ordinarne l'arresto.

Si farà menzione di quest' ordine nel processo verbale, e sull'esibizione del medesimo si procederà all'arresto.

L'individuo arrestato sarà custodito per 24 ore, senza pregiudizio del procedimento avanti i tribunali quando ne sia il caso.

Art. 212. I Consigli votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta.

Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a suffragi segreti.

Art. 213. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

Art. 214. I Consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all' oggetto speciale della convocazione.

Art. 215. Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 216. L' iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Consigli, spetta indistintamente all'autorità governativa, ai presidenti ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell' autorità governativa, poi quelle dei presidenti, ed infine quelle dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 217. I Consigli possono incaricare uno, o più dei loro membri di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini, od esame speciale.

Art. 218. Il ministro dell'interno può intervenire personalmente a tutti i Consigli senza votare.

Art. 219. I comuni e le provincie sono tenuti a compiere gli atti di pubblica amministrazione che loro sono dalle leggi commessi nell'interesse generale; non hanno diritto per questo a compensi, a meno che siano determinati dalla legge.

Art. 220. I Consigli che ommettono di deliberare sovra proposte dell'autorità governativa e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si riputeranno assenzienti; se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 221. Le deliberazioni dei Consigli, importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni esecutorie, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Art. 222. I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d' interesse proprio, o d' interesse, liti, o contabilità dei loro congiunti, od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

Si asterranno pure dal prender parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti d'opere, nell'interesse del comune o della provincia alla cui amministrazione appartengono.

Art. 223. Terminate le votazioni, il presidente coll'assistenza di due consiglieri ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottenne la maggiorità assoluta dei votanti.

Art. 224. I processi verbali delle deliberazioni sono estesi dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero de' voti resi pro e contro ogni proposta. Saranno letti all'adunanza e dalla medesima approvati.

Art. 225. Ogni consigliere ha diritto nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo, ed eziandio di chiedere le opportune rettificazioni.

Art 226. I processi verbali sono firmati dal presidente, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 227. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sovra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio o se si sono violate le disposizioni delle leggi.

Art. 228. Possono i Consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi.

Art. 229. Sarà sempre necessario il consenso dei Consigli per eseguire opere attorno a costruzioni di cui le leggi pongano eventualmente il ristabilimento o la riparazione a carico del corpo che essi rappresentano, quando tali opere interessino la sicurezza e la solidità delle costruzioni stesse.

Il consenso è dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette del corpo medesimo, e la sua mancanza, oltre il dar diritto di ottenere immediatamente dal giudice ordinario la inibizione contro la prosecuzione delle opere, ne renderà gli autori responsabili in proprio.

Art. 230. La forma materiale dei bilanci, dei conti e degli altri atti è determinata dai regolamenti generali d'amministrazione.

La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci dovrà colpire con eguale proporzione tutte le contribuzioni dirette.

Art. 231. Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 232. Ove malgrado la convocazione dei Consigli non potesse aver luogo alcuna deliberazione, il prefetto provvederà a tutti i rami di servizio e darà corso alle spese rese obbligatorie, tanto per disposizioni di legge, quanto per antecedenti deliberazioni esecutorie.

Art. 233. L'approvazione cui sono soggetti alcuni atti dei Consigli a termini degli articoli precedenti, non attribuisce a chi la deve compartire la facoltà di dare d'ufficio un provvedimento diverso da quello proposto.

Art. 234. I membri delle amministrazioni ed uffizi provinciali e comunali sono responsabili delle carte loro affidate.

Occorrendo di consegnarle ad altri per servizio pubblico, si osserveranno le forme stabilite dai regolamenti d'amministrazione.

Le persone che le avranno ricevute ne rimarranno a loro volta contabili.

L'autorità giudiziaria, dietro richiesta del prefetto o sotto-prefetto, procederà all'immediato sequestro delle carte presso i detentori.

Art. 235. Il Re per gravi motivi di ordine pubblico può disciogliere i Consigli provinciali e comunali, ma sarà provveduto per una nuova elezione entro un termine non maggiore di tre mesi.

## TITOLO V.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 236. La presente legge andrà in vigore col 1.o luglio 1865. Però le nuove spese obbligatorie per le provincie e pei comuni comincieranno ad essere a loro carico a partire dal primo gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica, le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico.

Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale, che regoli il passaggio dell' istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie.

Art. 237. Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese del culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico nel caso d'insufficienza di altri mezzi per provvedervi.

Così pure fino alla promulgazione di un'apposita legge speciale le spese per il mantenimento degli esposti a datare dal 1.o gennaio 1866 saranno a carico dei comuni e delle provincie in quella proporzione che verrà determinata da decreto reale, sentiti previamente i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato.

Art. 238. Per la Toscana si eseguiranno le seguenti operazioni preparatorie per le elezioni comunali e provinciali:

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, le attuali amministrazioni comunali formeranno le liste elettorali in conformità della presente legge, e le pubblicheranno.

Per questa prima volta le liste non saranno soggette ad altro esame tranne quello del prefetto.

Questi le approverà e ne ordinerà la nuova pubblicazione.

Contro le liste così approvate non è ammesso altro ricorso tranne quello alla Corte d'appello, a termini dell'articolo 39.

Successivamente nei giorni che verranno fissati dall'autorità governativa si procederà alle elezioni dei consiglieri provinciali e comunali, osservando le norme fissate dalla presente legge.

Il risultato delle elezioni sarà pei consiglieri provinciali e comunali proclamato rispettivamente dal prefetto o dal sotto-prefetto.

Tosto che siano terminate e proclamate le dette elezioni, saranno convocati i nuovi Consigli comunali e provinciali al solo fine di eleggere rispettivamente le Giunte municipali e le Deputazioni provinciali, e saranno nominati i nuovi sindaci.

Seguite le elezioni delle Deputazioni provinciali e delle Giunte Municipali e le nomine dei sindaci, le nuove amministrazioni entreranno in ufficio col 1.o luglio del corrente anno.

Le attuali amministrazioni continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti loro affidati dalle leggi fino a che nuove amministrazioni non siano entrate in ufficio.

Art. 239. I conti delle amministrazioni comunali e provinciali e degli istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori, saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 240 Nei primi due anni dalla elezione generale dello Stato, l'estrazione, di cui all'articolo 203, non si estenderà alla persona del sindaco.

Art. 241. Staranno fermi i contratti in corso legalmente fatti dalle attuali amministrazioni.

Art 242 Le liquidazioni non ancora compiute nelle antiche provincie del regno, in esecuzione degli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239 e 240 della legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, saranno condotte a compimento in conformità di quelle disposizioni.

Art. 243. Diverranno comunali e provinciali gl'istituti o stabilimenti attualmente a carico dello Stato che provvedano a spese obbligatorie a termini della presente legge. Un decreto reale dichiarerà quali siano quest'istituti.

Art. 244. I funzionari e salariati governativi, addetti alle prefetture, all'istruzione pubblica, secondaria, tecnica ed elementare, ai servizi stradali e ad ogni altro ramo di servizio, che da governativo divenga provinciale, passeranno a carico delle provincie, nel numero e nel modo che verrà disposto per decreti reali, sentiti i Consigli provinciali.

Art. 245. I funzionari e salariati che in virtù dell'articolo precedente passino dal servizio dello Stato a quello delle provincie, conservano il diritto di conseguire, sia per servizi prestati allo Stato, sia per quelli che presteranno alle provincie, quando cessino dal servizio, la pensione che a termini delle leggi vigenti spetterebbe loro se avessero continuato a servire lo Stato.

Art. 246. Questa pensione sarà ripartita a carico dello Stato e della provincia in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato e la provincia abbia corrisposto all'impiegato.

Art. 247. Nel caso di soppressione d'impiego, o di riduzione di ruoli all'atto del passaggio degli impiegati dello Stato alla provincia, quelli che già non avessero diritto alla pensione, godranno a carico dello Stato l'assegno di disponibilità a norma di legge.

Art. 248. Le regole vigenti in ordine alle pensioni da assegnarsi alle vedove ed ai figli degl'impiegati dello Stato saranno pure applicabili nei casi previsti dagli articoli precedenti, col sistema di riparto in essi stabilito.

Art. 249. Nel caso di destituzione, le autorità provinciali dovranno riferirne al ministro, dal quale l'impiegato dipendeva prima del passaggio; e soltanto coll'approvazione ministeriale la deliberazione che priva l'impiegato d'ogni diritto a pensione diverrà esecutoria.

Art. 250. È limitato a cinque anni l'esercizio della facoltà accordata al Governo del Re di decretare l'unione di più comuni o la disaggregazione delle loro frazioni secondo le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 della presente legge.

Art. 251. A meno che non sia diversamente stabilito pei singoli casi, è ammesso il ricorso in via gerarchica contro le deliberazioni delle autorità inferiori, e questo ricorso sarà prodotto all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dall'intimazione della deliberazione contro la quale si ricorre.

Art. 252. Col 1.o luglio 1865 cesseranno d'aver vigore le leggi anteriori sulle amministrazioni provinciali e comunali e sulla disponibilità dei beni delle provincie e dei comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi speciali che hanno rapporto colle dette amministrazioni in quanto non sono contrarie alla presente legge.

*V. Il Ministro dell'Interno*

G. LANZA.

---

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.

# Inserzioni Legali

2235 *AVVISO D'ASTA*

Il giorno 27 maggio p. v., alle ore 12 meridiane, nella sala della Deputazione provinciale, di Calabria Ultra I, e dinanzi la Deputazione stessa si terrà una pubblica asta col metodo delle candele per l'appalto della costruzione di oltre 350 chilometri di strade, con una spesa complessiva non maggiore di 9 milioni.

Le opere tutte dovranno essere compite fra 5 anni dall'epoca dell'approvazione definitiva dei progetti. Se però la rete stradale da costruirsi supererà chilometri 350, si aggiungerà un anno di più per ogni 50 chilometri.

Le offerte dovranno consistere nel ribasso di un tanto per cento sul prezzo massimo acconsentito dal Consiglio Provinciale che è di L. 24,000 al chilometro, è nel quale vanno comprese le spese di studii e di progetti, tutti i compensi di espropriazione, tutte le opere d'arte, come ponti di qualunque luce, muri di sostegno, viadotti, ecc.

Il pagamento del convenuto prezzo delle opere avrà luogo mediante obbligazioni della provincia fruttanti il 7 per 0/0, estinguibili alla pari in 50 anni.

Niuno verrà ammesso alla licitazione se non dimostrerà di aver depositato o presso una regia tesoreria, o presso la Cassa della provincia L. 100,000 in rendita sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato al portatore al valor nominale.

Il deliberatario definitivo dovrà, entro un mese dall'approvazione governativa del contratto, prestare una cauzione di L. 150,000 in rendita dello Stato al portatore al valor nominale.

Tutte le altre condizioni dell'appalto rilevansi dal relativo capitolato che trovasi fin d'ora ostensibile nella segreteria della Deputazione Provinciale, nonchè nelle segreterie dei municipii di Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione scadrà il giorno 10 giugno p. v., alle ore 12 m.

Le spese d'asta, di bolli, di registro, dei depositi, diritti di segreteria e le spese tutte del contratto vanno a carico del deliberatario definitivo.

Reggio di Calabria, 28 aprile 1865.

*Il segretario capo*
V. Borghetti.

2179 NUOVO INCANTO.

Dietro aumento di mezzo sesto fattosi il 19 corrente aprile dal signor Pepino Giacomo residente a Borgo S. Dalmazzo, rappresentato dal procuratore Rovera Costanzo, al prezzo degli stabili subastati ad instanza del signor Derossi Amedeo residente a Torino contro il signor Pravor Paolo residente a Borgo San Dalmazzo, e deliberati con sentenza del tribunale del circondario di Cuneo, delli 5 corrente aprile, per lire 15,200, alla signora Giuseppina Tosello vedova di Celestino Cristini, residente a Torino, e per essa in forza di dichiarazione di comando a favore del signor avvocato Spirito Riberi residente in Cuneo, avrà luogo nanti lo stesso tribunale, all'udienza delli 18, maggio prossimo venturo, ore 11 del mattino, il nuovo incanto di detti stabili in un sol lotto sul prezzo d'aumento di L. 16,170, ed alle condizioni consegnate in bando venale del 21 aprile corrente.

Gli stabili consistono in un corpo di cascina detto di Sant'Andrea, in territorio di Borgo San Dalmazzo, regione di Sant'Andrea, composto di caseggi, prato di are 26, cent. 96, giardino cinto da muro, di are 88, 81, tre pezze campo contigue, di ettari 4, are 24, cent. 39.

Cuneo, 24 aprile 1865.

Ghisolfi sost. Rovera.

2178 NUOVO INCANTO STABILI

Dietro l'aumento del sesto fattosi dal sig. causidico Carlo Giuseppe Prandi procuratore capo a Mondovì, al prezzo di L. 7000, per cui venne deliberato a favore delli Bruno signor Amedeo, Botto Giuseppe e Callieri Francesco di Carrù, il lotto primo degli stabili di cui alla sentenza di deliberamento del 5 aprile prossimo passato, posti in subastazione ad instanza delli sigg. Griseri D. Gio. Batt., Maddalena e Teresa, fratello e sorelle del fu Carlo Antonio, i due primi dimoranti in Mondovì e l'ultima in Montaldo, in odio del sig. Giambattista Edoardo Manassero del fu medico Gio. Gaspare, domiciliato a Mondovì, all'udienza del regio tribunale di circondario di Mondovì, del 19 corrente maggio, ore 12 meridiane, si procederà al nuovo incanto di detti stabili situati sul territorio di Carrù, consistenti in casa, prato, campo, ripa prativa, alteno, orto e boschina, il tutto simultenente, reg. Monasterolo o Cicero, in un sol lotto, sul prezzo di L. 8168, il tutto come dal bando venale 21 aprile suddetto, ed alle condizioni di cui ivi.

Mondovì, 2 maggio 1865.

Comino p. c.

2125 TRASCRIZIONE.

Con atto di deliberamento 9 marzo 1865, autentico dal sottoscritto segretario della regia giudicatura di Cuneo, il sig. Francesco Ciravegna fu Matteo, nato a Narzole e residente a Cuneo, si rese deliberatario di un corpo di casa, subastato volontariamente, già proprio del sig. conte Edoardo Demorri di Castelmagno fu sig. conte Carlo, situato in Cuneo, sulla Piazza del Mercato del Vino, descritto in mappa alli nn. 10050, 10076 bis, 10088, coerenti la contrada di Saluzzo, sigg. Civallero, Sciola e Delfino, la suddetta Piazza ed albergatore Menardi, mediante il prezzo di L. 47,283 40.

Tale atto fu trascritto alla conservatoria di Cuneo il 25 aprile 1865, al vol. 31, art. 404, Muzio conservatore.

Cuneo, li 29 aprile 1865.

Not. coll. G. Rejnaudi.

2236 AUMENTO DI SESTO

Il tribunale del circondario di Novara, con sentenza del 5 corrente mese, pronunciava il deliberamento degli stabili seguenti nel giudicio di espropriazione forzata promosso dall'avvocato Paolo Fasola, in odio di Giovanni Ferri e terzi possessori.

*In territorio di Prato Sesia.*

Lotto 1. Prato a Prato Vecchio, di are 33, 54.

Lotto 2. Aratorio alla Traversagna, di are 23, 88.

Lotto 3. Gerbido boscato al Motto Cicognola, di are 13, 90.

Lotto 4. Aratorio, regione Traversagna, di are 12.

Lotto 5. Costa boscata e vigna, regione Prato Vecchio, di are 43, 90.

Lotto 6. Aratorio, regione in Oro, di are 14, 18.

Lotto 7. Corte con travate, regione Borghetto, di cent. 27.

Lotto 8. Orto, regione Prato Vecchio, di cent. 80.

Lotto 9. Casa rustica, regione Prato Vecchio, di are 2, 58, composta di due cucine, stallino, pozzo d'acqua viva, corte e sei camere.

Li suddescritti stabili furono incantati e deliberati nel modo seguente:

Il lotto 1 incantato per L. 420, fu deliberato a Sasone Angela per L. 670.

Il lotto 2 incantato per L. 225, fu deliberato a Manuelli Paolo per L. 400.

Il lotto 3 incantato per L. 26, fu deliberato a Polo Francesco per L. 70.

Il lotto 4 incantato per L. 120, fu deliberato a Rinolfi Salvatore per L. 300.

Il lotto 5 incantato per L. 275, fu deliberato a Paolo Fasola per lo stesso prezzo.

Il lotto 6 incantato per L. 135, fu deliberato a Negri Giovanni per L. 185.

Il lotto 7 incantato per L. 95, fu deliberato a Rinolfi Bernardo per L. 133.

Il lotto 8 incantato per L. 25, fu deliberato a Fornara Michele per L. 150.

Il lotto 9 incantato per L. 600, fu deliberato a Carlo Asietti per L. 820.

Il termine utile per fare l'aumento del sesto scade col giorno 20 corrente mese.

Novara, 6 maggio 1865.

Picco segr.

2245 CITAZIONE.

Con atto 8 maggio 1865 dell'usciere Luigi Satragno, venne, ad instanza dell'Amministrazione generale dei Lavori Pubblici, citata, a mente dell'art. 61 del cod. di proc. civ., la ditta Buffoni e Nessi corrente in Magadino (Svizzera), a comparire avanti la regia giudicatura per la sezione Monviso di Torino, il giorno 11 luglio p. v., ore 9 mattutine, per ivi intervenire nella causa vertente fra detta Amministrazione e le ditte Filippi e Milletto e I. A. Lachaise e Ferrero, e vedersi dichiarata tenuta ad assumere il di lei rilievo dalla domanda di danni contro essa proposta dalla ditta Lachaise e Ferrero per avaria sofferta da una cassa lana durante il trasporto da Magadino in Torino.

Bian sost. caus. del contenz. finanz.

2244 NOTIFICANZA DI COMANDO

Instante il sig David fu Samuel Levi, residente in Torino, ed elettivamente nell'ufficio del procuratore sottoscritto, via Barbaroux, n. 9, piano 1, con atto 3 corrente dell'usciere Ferreri Pietro, venne, a senso dell'art. 61 del cod. di proced. civ., intimato al sig. don Bernardo Chiariglione, residente in Torino, e resosi d'ignoto domicilio, residenza e dimora, formale comando di pagare al sig. instante la somma di lire 1000 ed interessi mercantili dal 3 scorso gennaio, a cui venne condannato solidariamente al Giuseppe Peiroleri colla sentenza di questo tribunale di commercio 4 scaduto aprile, dichiarata provvisoriamente esecutoria e stata regolarmente intimata il 21 stesso aprile, con diffidamento, in caso di non fatto pagamento fra giorni 5 prossimi, dell'esecuzione forzata, in via mobiliare, ed a suo tempo anche col mezzo dell'arresto personale.

Torino, li 4 maggio 1865.

Rambosio p. c.

2202 INCANTO

All'udienza del tribunale del circondario di Pinerolo del 21 prossimo giugno, ore 1 pomeridiana, sull'instanza del sig cav. Luigi Bianchis di Pomarè, luogotenente generale comandante il sesto dipartimento militare in Napoli, si procederà all'incanto e successivo deliberamento di varii immobili già proprii di Rossi Agostino, già albergatore sotto l'insegna del Bue Rosso in Torino, rappresentato, quale fallito, dai sindaci ragion di negozio Lancia fratelli, Pietro Trenti albergatore e Biglietti Michele prisinaio, tutti residenti in Torino, e consistenti li stessi immobili in corpo di casa ad uso promiscuo civile e rustico, prati, ripe imboschite, alteni, campi, pascoli e boschi, della superficie di ettari 19, 14, 65, in territorio di Villar Perosa, regioni Role, Ressia e Campassi.

L'incanto verrà aperto in quattro distinti lotti, sul prezzo di L. 2295 pel primo, di L. 720 pel secondo, di L. 350 pel terzo e di L. 150 pel quarto; dopo il deliberamento dei tre primi lotti, verranno i medesimi riuniti in un solo e nuovamente esposti in licitazione pel complessivo ammontare dei prezzi per essi offerti nel parziale loro incanto; ove poi da tale riunione dei lotti non si venga ad ottenere alcun aumento, starà fermo il deliberamento parziale sui prezzi separatamente offerti per ciascun lotto; il tutto come si evince dal bando rilasciato dalla segreteria di questo tribunale il 1 volgente.

Pinerolo, 3 maggio 1865.

P. Glau la sost. Darbesio p. c.

2199 SUBASTAZIONE

Avanti il tribunale del circondario di Vercelli, ed alla sua udienza che sarà tenuta alle ore 9 antimeridiane del giorno 16 prossimo venturo giugno, avrà luogo l'incanto del corpo di casa sito in detta città e sotto i portici della piazza dei Mercanti, ora Cavour, porta num. 24, sezione Elvo, cantone primo, sotto la parrocchia di San Michele, e composta di bottega, retrobottega e di varie camere al primo e secondo piano, al prezzo offerto di L. 9285 ed alle condizioni inserte nel relativo bando venale del 30 aprile ultimo scorso.

Tale subasta viene provocata dal signor Levi Salvadore fu Abram, di detta città, in pregiudicio della Giuseppa Regis fu Gioanni Battista vedova di Antonio Fortina, ivi pure residente.

Vercelli, 2 maggio 1865.

Avondo p. c.

2219 ESTRATTO DI BANDO

Dinanzi al tribunale del circondario di Cuneo, all'udienza delli 28 giugno p. v., ore 11 del mattino, avrà luogo l'incanto degli stabili situati sul territorio di Fossano, di cui il detto tribunale, con sentenza 19 aprile ultimo passato, ordinò l'espropriazione forzata, per via di subastazione, ad instanza del sig. Bagnis Ferdinando, nella sua qualità di tutore delli minori Giuseppe e Lorenzo fratelli Molina, residente a Cuneo, rappresentato dal procuratore sottoscritto, in odio del sig. Dolce Lorenzo fu Domenico, residente a Genova, in un sol lotto, al prezzo dall'instante offerto di L. 3000, ed alle condizioni contenute in bando venale delli 29 aprile 1865.

Gli stabili consistono in un corpo di caseggi, prati, campi e vigne, nella regione Garbino, cantone San Vittore, della complessiva superficie di ettari 1, are 47, centiare 86.

Cuneo, li 4 maggio 1865.

Rovere Vincenzo proc.

2220 BANDO VENALE.

Alle ore 9 del mattino di martedì 6 del prossimo giugno, nel suo studio tenuto in Torino, via Barbaroux, num. 33, si procederà dal notaio sottoscritto dietro commissione del tribunale di circondario all'incanto per la vendita della cascina denominata la Bruina, propria degli eredi dell'avvocato Giovanni Destefanis, sul territorii di Rivalta, Bruino e Piossasco, con fabbricato civile e rustico, di ett. 35, are 72, pari a giornate 91, sul prezzo di L. 45,000, sotto l'osservanza delle condizioni apparenti da relativo bando in data d'oggi ed in base alla perizia del geometra Brero.

I termini fatali per l'aumento del sesto dopo il deliberamento, scadono col 21 del venturo giugno.

Nell'ufficio del notaio sottoscritto ed in quello del signor cav. procuratore capo Migliassi, via San Dalmazzo, num. 14, si avrà comunicazione dei titoli riflettenti la cascina da vendersi e verranno somministrati tutti gli schiarimenti.

Torino, 4 maggio 1865.

Not. Boglione.

2217 NEL GIUDICIO DI FALLIMENTO

*di Borello Enrico di Giuseppe, già fabbricante di cappelli a Revello.*

Sono convocati i creditori di detto Borello per le ore 8 di mattina di mercoledì 24 maggio corrente, nella solita sala delle pubbliche udienze, avanti il giudice commissario nobile D. Antonio Manca, per deliberare sull'accettazione o non del progetto di transazione stipulatosi tra il consindaco signor Giovanni Battista Fiacchetti ed il signor Giovanni Denina con privata scrittura 28 marzo p. p., e sulla formazione del concordato tra il fallito e li creditori.

Si invitano quindi ad intervenirvi od in persona od a mezzo di procuratore speciale a tenore di legge.

Saluzzo, 4 maggio 1865.

*Il segr. del tribun. del circond.*
C. Galfrè.

2209 NEL FALLIMENTO

*delli Carlo e Cristoforo fratelli Carrera, già panattieri, e domiciliati in Torino, sul corso a Piazza d'armi, num. 12.*

Si avvisano li creditori di rimettere nel termine di giorni 20 al signor causidico capo Giuseppe Berruti, esercente e domiciliato in Torino, od alla segreteria del tribunale di commercio di Torino, li loro titoli colla relativa nota di credito in carta bollata, e quindi di comparire personalmente o per mezzo di mandatario, alla presenza del signor giudice commissario Michele Bach, alli 3 di giugno prossimo, alle ore 2 pomeridiane, in una sala di detto tribunale, pella verificazione dei crediti a norma della legge.

Torino, 3 maggio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

2213 FALLIMENTO

*di Quaglino Celso, già trattore all'insegna del Bersagliere, e domiciliato in Torino, vicolo di Santa Maria, num. 4, casa Cerruti.*

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza del 28 aprile ultimo scorso, ha dichiarato il fallimento di detto Celso Quaglino, ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili ed effetti di commercio dello stesso fallito, ha nominato sindaco provvisorio il signor Giuseppe Cerruti, domiciliato in Torino, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi alla presenza del signor giudice commissario Enrico Martinolo, alli 1 del corrente mese, alle ore 9 di mattina, in una sala del suddetto tribunale.

Torino, 1 maggio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

2211 RISOLUZIONE DI SOCIETA'

Con scrittura 15 aprile ultimo, registrata il 4 corrente maggio, al f. 91, num. 1807, col pagamento di L. 6 60 e depositata alla segreteria del tribunale di commercio di Torino, venne risolta la Società costituita con altra scrittura 30 maggio 1863, stata pure registrata e depositata a senso di legge tra li signori Falchero Maurizio e Marzano Giovanni, ambi residenti in Torino, per l'esercizio della trattoria in questa città, sotto l'insegna Trattoria di Piazza Vittorio Emanuele, continuando tale esercizio nel solo Marzano.

Torino, 4 maggio 1865.

Ferreri sost. Zanotti p. c.

2122 TRASCRIZIONE.

Con atto delli 12 gennaio 1865, ricevuto dal segretario della regia giudicatura di Cuneo infrascritto, il sig. conte Francesco Mocchia di Coggiola, di Torino, si rese deliberatario, in seguito a subasta volontaria, di un corpo di cascina, già proprio del sig. conte Edoardo Demorri di Castelmagno, di Cuneo, fu signor conte Carlo, denominato Torta Grassa, situato sul territorio di Cuneo, regione S. Benigno, di ettari 51, 71, descritto in mappa sotto li numeri 6710 e successivi fino al n. 6714 inclusivo, e 6735 e successivi fino al n. 6741 pure compreso, fra le principali coerenze dello stesso sig. acquisitore, del sig. cav. Gustavo Demorri di Castelmagno, per il prezzo di L. 120,020.

Tale atto venne trascritto all'officio delle ipoteche di Cuneo il 25 aprile 1865, al volume 31, art. 405, Muzio conservatore.

Cuneo, li 29 aprile 1865.

Not. coll. G. Rejnaudi.

2123 TRASCRIZIONE.

Con atto delli 12 gennaio 1865, ricevuto dal segretario della regia giudicatura di Cuneo infrascritto, il sig. Michele Galfre fu Giovanni, di Cuneo, si rese deliberatario di una cascina, posta in subasta volontaria, propria del sig. conte Demorri di Castelmagno Edoardo, situata sulle fini di Cuneo, denominata Torre Beltrand, cantone del Passatore, composta di caseggiati civili e rustici, giardino, campi, di ettari 29, 15, 13, descritta in mappa sotto li nn. 8963, 8964 e successivi fino all'il nn. 8974 parte, 8975 parte e 8977 parte, fra le principali coerenze del canale Durando e della strada del Passatore, per il prezzo di L. 60,020.

Tale atto fu trascritto alla conservatoria di Cuneo il 25 aprile 1865, al vol. 31, art. 403, Muzio conservatore.

Cuneo, li 29 aprile 1865.

Not. coll. G. Rejnaudi.

2124 TRASCRIZIONE.

Con istromento 10 marzo 1865, rogato al notaio sottoscritto, il sig. Francesco Ciravegna fu Matteo, nato a Narzole e residente in Cuneo, fece acquisto dal sig. cav. Angelo Gustavo Demorri di Castelmagno fu signor conte Carlo, nato a Cuneo e residente a Torino, di una frazione di casa facente corpo con quella già posseduta dal signor conte Edoardo fratello del sig. venditore, situata in Cuneo, sulla piazza del Mercato del Vino, e descritta in mappa alli numeri 10050, 10076 bis, 10088, fra le coerenze della contrada di Saluzzo, dei signori Civallero, Sciola e Delfino, della suddetta Piazza e dell'albergatore Menardo, mediante il prezzo di L. 20,000.

Tale contratto fu trascritto alla conservazione delle ipoteche di Cuneo il 25 aprile 1865, al vol. 31, art. 406, Muzio conservatore.

Cuneo, li 29 aprile 1865.

Not. coll. G. Rejnaudi.

2187 TRASCRIZIONE.

Con instrumento 20 settembre, anno 1864, ricevuto dal notaio Sergoglio Sisto a Livorno Vercellese, Vanni Giovanni fu Antonio ha acquistato per L. 3000 da Gallo Giacomo fu Carlo, una casa ivi posta, con stalla, sternito, due tettoie, pozzo d'acqua viva e corte cinta di muro, coerenti a levante Garavoglia Giuseppe, a giorno la via dell'Olmo, a sera la comune ed eredi Loggia, a notte eredi di Giacomo Scassano, in catasto sez. G, numeri 317 e 318. L'atto è stato trascritto all'ufficio di Vercelli nel giorno 18 aprile, anno 1865.

2090 GRADUAZIONE.

Con decreto presidenziale 25 cadente mese venne dichiarato aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione del prezzo delli stabili stati, ad instanza della signora contessa Teresa Aurelì di Torricella, residente in Cherasco, subastati in odio delli signori Antonio, teologo Angelo, notaio Vincenzo Gioachino, Paolo Franchino, Vincenza moglie di Alessandro Gigli, fratelli e sorella Baldioli e loro nipoti procuratore capo Baldioli Vincenzo Ludovico, Ifigenia, Giacinta, Ernesta e Carlotta fu Alessio, le tre ultime minori in persona del loro zio e tutore Antonio Baldioli, e Vittoria, Carolina, Vincenzo, Gioanni, Annetta ed Angela fratelli e sorelle fu avvocato Candido, li quattro ultimi minori rappresentati dalla loro madre e tutrice Marianna Agnelli, residenti questa coi proprii figli o l'Antonio a Cuorgnè, il Luigi Franchino a Barbania, il teologo Angelo alle Grangie di Nole, li coniugi Gigli in Ivrea e gli altri a Torino, nella loro qualità di eredi beneficiati del fu Vincenzo Baldioli, debitore principale, e Roncaglione Pietro Batista e Giuseppe, e Peretti Carlo e Vincenzo, residenti a Priacco, terzi possessori, e deputato per tale giudicio il sig. giudice avv. Villanis Francesco, ingiungendo a tutti i creditori di produrre e depositare le loro motivate domande di collocazione entro il termine di giorni 30 dall'intimazione dello stesso decreto.

Ivrea, addì 27 aprile 1865.

G. Griva sost. Bracco p. c.

2069 TRASCRIZIONE.

Con decreto 13 dicembre 1864 del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio venne rivocata la concessione fatta col decreto reale 17 marzo 1836 alla società l'Esploratrice di una miniera di rame nel comune di Praly.

Tale decreto di rivocazione è stato trascritto all'ufficio delle ipoteche di Pinerolo il 20 corrente aprile, mediante sua registrazione sul libro delle alienazioni, vol. 36, art. 81, e sul libro d'ordine volume 269, casella 566.

Torino, 27 aprile 1865.

Bosco Vincenzo
sost. caus. del contenz. finanz.

2174 SUBASTAZIONE.

All'udienza pubblica del tribunale di circondario di Cuneo, delli 20 giugno prossimo venturo, ore 11 antimeridiane, ha luogo l'incanto di beni stabili situati sul territorio di San Damiano-Macra, consistenti in tre lotti e comprendenti corpi di casa coi rispettivi annessi; e di beni stabili situati sul territorio di Villar S. Costanzo, in un lotto, e consistenti in casa rurale con corte, vigna, campo e prato.

Tale vendita ha luogo per via di giudicio di subastazione forzata promosso da Giovanni Lombardo fu Pietro residente a Dronero, in persona del procuratore sottoscritto, contro Dao Giovanni Pietro residente a S. Damiano Macra, debitore, e mediante il prezzo a cadun lotto, e l'adempimento delle condizioni inserte nel bando venale del 28 scorso aprile, nello studio del procuratore sottoscritto, e presso la segreteria del tribunale.

Cuneo, 2 maggio 1865.

Camillo Luciano p. c.

2188 ATTO DI CITAZIONE

Il 27 aprile 1865 ad instanza del signor Zappa Francesco di Milano, l'usciere Riccio citò a comparire nanti la R. giudicatura, sezione Monviso, in Torino, all'udienza del 22 corrente maggio, ore 8 antimeridiane, il signor Gueglio Giovanni Battista da Genova, ora d'ignoti domicilio e dimora, per ivi assistere alla dichiarazione ad emettersi dalla Cassa dei depositi e prestiti di Torino, in seguito al pignoramento eseguitosi a di lei mani sulle somme e crediti di spettanza del Gueglio, fino a concorrenza del credito del Zappa, portato dal decreto della giudicatura del terzo mandamento di Milano, in data 23 marzo ultimo, per L. 303 oltre agli accessorii.

Preve sost. Thomitz.

2231 SOCIETA'

Si deduce a notizia, che con scrittura privata seguita sotto il 18 aprile 1865, si contrasse società in nome collettivo fra li Benedetto Ravina, Giuseppe Conterno da Dogliani, e Giuseppe Antonione da Novello, sotto la ragion sociale Trattoria Piemontese, per l'apertura di una trattoria in Firenze, che ebbe principio col primo corrente mese, e durativa per anni sei.

Dogliani, 2 maggio 1865.

Not. Francesco Cerrina.

2235 ESTRATTO D'ATTO DI SOCIETA

Con privata scrittura in data d'oggi i signori Egidio Robiolio fu Carlo Giovanni Giacomo e Regis Carlo fu Giovanni Battista, residenti a Mosso Santa Maria, hanno costituito una società in nome collettivo sotto la ragione sociale Egidio Robiolio e Comp., per l'esercizio del commercio in lane e merci congeneri per la fabbricazione di pannilana a Mosso Santa Maria.

Biella, 5 maggio 1865.

F. De Matteis caus.

2207 GRADUAZIONE.

Con decreto del sig. presidente del tribunale di circondario di Torino del 17 marzo 1865, sull'instanza del sig. barone cav. Raimondo Franchetti, quale avente causa dalli signori Elisabetta Mottura, Giuseppe Mottura e Clotilde Tabasso sorelle Bordino del fu Lorenzo Bordino, e dalli Vincenzo e Giuseppa Rusca coniugi Piovano, fu dichiarato aperto il giudicio di graduazione sul prezzo della possessione detta il Moris, posta sulle fini di San Maurizio e Ciriè, di provenienza dal suddetto Lorenzo Bordino, stata posta in subasta ad instanza delle suddette sorelle Bordino, non che delli Giuseppe e Giuseppina Piovano, fratello e sorella Rusca, quali rappresentanti la defunta loro madre Carolina, altra sorella Bordino e del suddetto sig. Piovano, contro il sig. maggiore Giuseppe Deborlasca, e con sentenza del sullodato tribunale delli 9 settembre 1856, deliberata alle suddette tre sorelle Bordino ed al suddetto sig. Piovano per la somma di lire 103,000.

Fu commesso per lo stesso giudicio il sig. giudice Cogo e furono ingiunti tutti li creditori a produrre le loro motivate domande di collocazione in un coi titoli giustificativi alla segreteria del tribunale in conformità di legge.

Torino, 1 maggio 1865.

Dogliotti p. c.

2170 TRASCRIZIONE.

Con atto delli 10 gennaio ultimo rogato Garretti, segretario mandamentale a Portacomaro, veniva aggiudicata a favore delle regie finanze una pezza vigna posta in detto luogo di Portacomaro, regione San Rocco, di are 47, cent. 63, coerenti Verrua Agostino e Corrado Lorenzo, in odio di Ceppi Filippo di detto luogo, pel prezzo di L. 977 cent. 6, colla deduzione del quarto meno.

Detto atto venne trascritto alla conservatoria di questa città, il 11 marzo ultimo, al vol. 40, art. 174; per ogni effetto legale.

Asti, 20 aprile 1865.

Pia Gius. not.

**2190 ACCETTAZIONE D'EREDITA'**
*col beneficio d'inventario.*

Si deduce a pubblica notizia che l'eredità del fu Giuseppe Regis da Ceva, residente in Torino, ove decedeva il 12 gennaio ult. scorso, senza testamento, è stata dagli aventivi ragione accettata col beneficio dell'inventario. Tale accettazione risulta dalla dichiarazione in data 29 marzo di questo anno, passata nella segreteria del tribunale di circondario di Torino, dal signor ingegnere Domenico Regis, tanto nell'interesse proprio che nel nome e nell'interesse delli suoi madre, fratelli e sorelle, di cui è procuratore generale, per atto 14 febbraio 1865, rogato Roggero in Torino, signori Concessa Degioannini, dottore Stefano, luogotenente nel genio militare Giovanni Maria, Giuseppina e Giacinta madre e figli Regis, quest'ultima stante la minore età rappresentata dalla suddetta sua genitrice.

V. Roggero R. not. in Torino.

**2110 DICHIARAZIONE D'ASSENZA**

Il tribunale del circondario sedente in Genova, con sua sentenza del 15 scadente mese, notificata e pubblicata il 28 stesso, pronunciava l'assenza dai Regii Stati del Giovanni Battista Viale fu Pietro, già domiciliato e dimorante in Genova, e ciò sull'instanza della sua figlia Rosa Viale, moglie di Simone Aschele, dimorante in Genova, ammessa al beneficio dei poveri, e dietro la precedente preparatoria sentenza del sullodato tribunale 21 marzo 1864, e di cui nel foglio di questo giornale 2 aprile successivo, n. 80.

Genova, 29 aprile 1865.

Bonamico sost. proc. dei pov.

**2112 TRASCRIZIONE.**

Addì 28 aprile 1865 è stato trascritto nell'uffizio delle ipoteche di Torino, al registro d'ordine 86, numero 36231, l'instrumento 15 detto aprile, rogato Dallosta, portante dazione in paga per L. 3000 dal signor Luigi Angley fu Giuseppe, di Torino, al suo fratello consanguineo signor Emanuele Angley, pure di Torino, d'una casa con corte e siti adiacenti, situata sulle fini e presso la città di Moncalieri, nella regione della Rubattera, fra le coerenze della strada comunale verso levante, dei beni della collegiata verso mezzodì, dei fratelli Boggio successori Rabby verso ponente e dei coniugi Sena verso notte.

Torino, 28 aprile 1865.

L. Dallosta not.

**2073 GRADUAZIONE.**

Con decreto del signor presidente di questo tribunale di circondario in data 25 aprile andante, è stato dichiarato aperto sull'instanza della signora Beatrice Abellonio, vedova Montezemolo, residente a Boves, il giudicio di graduazione per la distribuzione del prezzo beni subastati in odio del signor don Michele Cerato, residente a Cervasca, cioè caseggiato civile con filanda e due pezze campo, il tutto nel territorio di Boves, mandando ai creditori di proporre le loro domande nel termine legale.

Cuneo, 27 aprile 1865.

Francesco Toesca p. c.

**2072 GRADUAZIONE.**

Con decreto dell'ill.mo signor presidente di questo tribunale di circondario in data 14 aprile andante, ad instanza di Damiano Anna moglie Armando, residente in Caraglio, è stato dichiarato aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione del prezzo beni subastati in odio di Armando Giacomo di Valgrana, deliberati al signor notaio Forneseri di Cuneo con sentenza 26 agosto 1857, mandando ai creditori di proporre le loro ragioni nei termini legali.

Cuneo, 27 aprile 1865.

Francesco Toesca p. c.

**2195 NEL FALLIMENTO**
*di Maurizio Piana, già negoziante in telerie e drapperie, e domiciliato in Torino, via Nizza, num. 1.*

Si avvisano li creditori di rimettere nel termine di 20 giorni alla ditta fratelli Gatoppo, stabilita in Torino, sindaco definitivo, od alla segreteria del tribunale di commercio di Torino, li loro titoli colla relativa nota di credito in carta bollata, e quindi di comparire personalmente o per mezzo di mandatario, alla presenza del sig. giudice commissario Bocca Casimiro, alli 31 del corrente mese, alle ore 2 pomeridiane, in una sala dello stesso tribunale, pella verificazione dei loro crediti a termini di legge.

Torino, 3 maggio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

**2193 NEL FALLIMENTO**
*della ditta fratelli Fresia di Luigi, già esercita in Torino, via dei Mercanti, num. 7, dalli Giovanni e Luigi fratelli Fresia.*

Si avvisano li creditori di rimettere nel termine di 20 giorni alli signori Ravani Federico ed Ottavio Remondini, domiciliati in Torino, sindaci definitivi, od alla segreteria del tribunale di commercio di Torino, li loro titoli colla relativa nota di credito in carta bollata e di comparire quindi personalmente o per mezzo di mandatario, alla presenza del signor giudice commissario Michele Boch, alli 27 del corrente mese, alle ore 2 vespertine, in una sala dello stesso tribunale, pella verificazione dei crediti a tenore di legge.

Torino, 2 maggio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

**2194 NEL FALLIMENTO**
*di Pietro Montiscone, già macchinista in Torino, via Berthollet, n. 9.*

Si avvisano li creditori di rimettere alli signori Negri Giacomo e Gallizio Giovanni Battista, dimoranti in Torino, sindaci definitivi, od alla segreteria del tribunale di commercio di Torino, li loro titoli colla relativa nota di credito in carta bollata, e di comparire quindi personalmente o per mezzo di mandatario, alla presenza del signor giudice commissario Michele Boch, alli 15 del corrente mese, alle ore 2 vespertine, in una sala di detto tribunale pella continuazione della verificazione dei crediti a tenore di legge.

Torino, 2 maggio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

# Ministero dei Lavori Pubblici

## DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

### *Avviso d'Asta*

Alle ore 12 meridiane di giovedì 18 maggio p. v., in una delle sale del Ministero dei Lavori pubblici, dinanzi il Direttore Generale delle Acque e Strade e presso la R. Prefettura di Genova avanti il Prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto pello

Appalto dello spurgo pendente un triennio del porto di Genova, col mezzo delle caracche ordinarie a ruote dell'Amministrazione, rilevante in totale a L. 105,000.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare in uno dei suddesignati Uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti, qualunque sia il loro numero, e quindi da questo Ministero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò quando sia stato superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'Ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'appalto resta vincolato all'osservanza del capitolato d'appalto in data 30 gennaio 1865, visibile assieme alla perizia nei suddetti uffizi di Torino e Genova.

I lavori dovranno intraprendersi a seguito dell'approvazione superiore del contratto, e dopo esteso il verbale di consegna.

I pagamenti saranno fatti a rate bimensili in proporzione dell'avanzamento dei lavori, sotto la ritenuta del decimo a guarentigia, da corrispondersi a seguito del finale collaudo dei lavori, e dopo la regolare restituzione all'Amministrazione dei mezzi d'opera somministrati all'Appaltatore.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare un certificato d'idoneità all'esecuzione di lavori del genere dei sovra accennati, spedito da un Ispettore od Ingegnere capo del Genio civile in servizio, con data non anteriore di sei mesi dal giorno dell'appalto e vidimato posteriormente a seconda delle prescrizioni del surriferito capitolato;

2. Fare il deposito interinale di L. 10,500 in numerario od effetti pubblici dello Stato al portatore.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle Casse governative a ciò destinate lire dieci mila cinquecento in numerario o cartelle al portatore del Debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'Uficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera. — Il contratto non darà luogo ad alcuna spesa di registro.

Non stipulando fra il termine sovra fissato l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni 15 successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Torino e Genova, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Torino, 22 aprile 1865.

*Per detta Direzione Generale*

2075 M. FIORINA *Capo Sezione.*

**2119 GIUDICIO DI GRADUAZIONE.**

L'ill.mo signor cav. presidente del tribunale del circondario di Susa, con suo decreto di ieri sull'instanza del signor Luigi Bourille, maggiore comandante il deposito del nono reggimento fanteria, residente a Cavour, dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione della somma di L. 16,250, prezzo degli stabili subastati a pregiudicio del signor farmacista Vittorio Quenda fu altro, residente in Avigliana, commettendo pel medesimo il signor giudice istruttore presso detto tribunale avv. Gio. Batt. Mancio; ed ingiunse ai creditori di proporre le loro domande di collocazione ed i documenti giustificativi alla segreteria del tribunale fra giorni 30 successivi alla notificazione di tale decreto.

Susa, 29 aprile 1865.

A. Rossetti sost. San Pietro.

**2182 GRADUAZIONE.**

L'ill mo signor presidente del tribunale del circondario di Saluzzo, con decreto del 25 ora scorso aprile, emanato sull'instanza del signor Domenico Bertola, tanto in nome proprio che come procuratore generale di suo padre Carlo Antonio, residente a Frabosa Sottana, dichiarato aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione del prezzo dei beni stabili subastati a pregiudicio di Carlo Majola fu Baldassarre, residente in Torino, rilevante in complesso a L. 5910, ingiunse alli creditori tutti contro del suddetto Majola inscritti, di produrre e depositare nella segreteria del sullodato tribunale, le motivate loro domande di collocazione ed i documenti giustificativi nel termine di giorni 30 successivi alla notificanza del suddetto decreto, per ivi vedersi provvedere a tenore dell'art. 853 della procedura civile.

Saluzzo, 2 maggio 1865.

Pennachio p. c.

**2216 GRADUAZIONE.**

Dietro a giudicio di subasta vertito nanti il tribunale del circondario di Biella, ad instanza di Neri Giuseppe fu Giuseppe, da Masserano, contro Zoccola Giuseppa moglie di Giuseppe Cappa Zenna, Battista, Francesco, Giovanni, Margherita ed Elisabetta Zoccola, fratelli e sorelle fu Giuseppe, i cinque ultimi siccome minori in persona del loro tutore Bianchetto Lorenzo detto Lorenzino e Zoccola Giovanni fu Giovanni Battista, residenti a Lessona, e su apposito ricorso l'ill.mo signor presidente del lodato tribunale, con suo decreto 31 marzo ultimo, dichiarava aperto il successivo giudizio di graduazione pella distribuzione del ricavatosi prezzo, ed ingiungeva tutti li aventi diritto sul prezzo stesso, di presentare le loro domande coi relativi documenti entro il termine di giorni 30 dall'intimazione.

Biella, 30 aprile 1865.

F. De-Matteis proc. capo.

**2152 TRASCRIZIONE**

All'uffizio delle ipoteche di Pinerolo il 15 aprile 1865, vol. 36, art. 78, venne, per quelli effetti che di ragione, trascritto l'atto 11 precedente marzo, rogato al sottoscritto, e portante vendita dal sig. Giovanni Masselli fu Giuseppe alli signori Giacomo Masselli e Lorenzo Vegilà, quello fu Filippo e questi fu Lorenzo, tutti residenti a Bibiana, di un corpo di cascina del totale quantitativo di ettari 4, are 59 e centiare 91, in mappa alli numeri 204, 205, 209, 210 e 148, sito in territorio di Bibiana, mercè il corrispettivo di L. 5000.

Giuseppe Danesio not.

**2180 PURGAZIONE DI STABILI**

Bontempo Catterina, moglie a Migliore Michele, autorizzata a stare da sè sola in giudicio, Chiapale Giovanni e Giuseppe fratelli, in Valgrana, e Ceratti Gioanni, in Montemale residente, acquisitori da Migliore Michele di stabili, la Migliore cioè di un chiabotto e beni in Valgrana e Montemale, regione Cavaliggi, e di un campo in Montemale per atto 26 ottobre 1864, rogato Soleri, notaio a Cuneo, per L. 9900, sotto deduzione delle spese dei giudicii di purgazione e graduazione, il Chiapale Giovanni [illegible] Giuseppe, di un campo in Valgrana, regione Ripalta, per atto 19 luglio 1861, rogato Vercellone, notaio a Valgrana, per L. 1400, ed il Ceratti di un alteno pure in Valgrana, regione del Fossato, per atto 28 ottobre 1856, rogato Vercellone, notaio a Castelmagno, per L. 900, trascritto il loro rispettivo titolo e scaduti ora i termini dell'art. 2306 del cod. civ., dichiarano di essere pronti a pagare immediatamente fino alla concorrenza del rispettivo loro prezzo d'acquisto sovra specificato, sotto deduzione quanto alla Migliore ed a tutti gli altri delle spese del giudicio di purgazione e graduazione in proporzione dell'ammontare del prezzo dei rispettivi acquisti da prelevarsi in tal misura sui medesimi, i crediti tutti esigibili e non, come ordinerà il tribunale, eleggendo il domicilio loro in Cuneo presso il sottoscritto loro procuratore.

Beltramo Chiaffredo procuratore
via Maestra, n. 23.

**2032 GRADUAZIONE.**

Nel giudicio di subasta vertito nanti il tribunale del circondario di Biella ad instanza dei signori Cerruti Bartolomeo e Giovanni Battista residenti ad Occhieppo Superiore, contro Chiorino signor geometra Giuseppe, domiciliato a Sandigliano, e su apposito ricorso l'ill.mo signor presidente del lodato tribunale con suo decreto 8 marzo 1865 dichiarava aperto il giudicio di graduazione pella distribuzione della somma di L. 19,519 cent. 50, prezzo ricavatosi da detta subasta ed ingiungeva tutti li aventi diritto su tale prezzo, di presentare le loro domande coi relativi titoli entro il termine di giorni 30.

Biella, 8 aprile 1865.

Neri sost. De-Matteis p.

**2247 GRADUAZIONE**

Il sig. presidente del tribunale di circondario di Torino, con decreto 4 maggio corrente, dichiarò aperto il giudicio di graduazione per la distribuzione del prezzo dei beni componenti la cascina Le Combe, sita in territorio di Piossasco, già propria delli minori Geuna fu Gioachino, stata deliberata con atto 19 marzo 1861, rogato Longo, al sig. Eligio Baudino, residente in Torino, per la complessiva somma di L. 43,500

Col suddetto decreto venne commesso il sig. giudice avv. Molina, e s'ingiunsero i creditori tutti a proporre i loro crediti alla segreteria del tribunale predetto fra giorni 30 dall'intimazione del decreto stesso.

Torino, li 6 maggio 1865.

Avv. Bertola sost. Barberis.

**2185 INCANTO**

All'udienza del 13 giugno prossimo del tribunale di prima cognizione di Biella, avrà luogo l'incanto ed il successivo deliberamento di beni situati in Pralungo, contro Antoniotti Giuseppe fu Guglielmo, di tale luogo, sull'instanza delle Lucia e Domenica sorelle Avondo, come nel bando stampato del 18 corrente.

Biella, 28 aprile 1865.

Regis Gio. proc.

**2232 AUMENTO DI SESTO.**

Li stabili situati sul territorio di Busca, regione Bosco Fraschetta, e consistenti in due pezze di campo, in piccola parte ridotta una a prato con casa rurale entrostante, subastatisi ad instanza del signor Giovanni Giuseppe Bruno, residente a Busca, contro Basacco Francesco residente a Busca, debitore principale e Bono Giovanni qual tutore delli Maria, Gioanna Maria, Giovanni Battista, Maria Maddalena, Maria Felicita e Maria Paola, fratello e sorelle Galfrè terzi possessori, residenti sulle fini di Busca, stati posti all'incanto in un sol lotto sul prezzo dall'instante offerto di L. 1100, con sentenza di questo tribunale di circondario in data del giorno d'oggi furono deliberati a favore del signor Domenico Drago, residente a Busca, per la somma di L. 1500.

Il termine utile per fare al detto prezzo l'aumento del sesto ovvero del mezzo sesto se autorizzato dal tribunale, scade nel giorno 20 volgente mese.

Cuneo, 5 maggio 1865.

*Il segr. del tribun. del circond.*
G. Fissore.

**2254 CITAZIONE**

Con atti delli 3 e 18 aprile ora scorso, delli uscieri presso le giudicature di Cortemilia ed Alba, Vandero Antonio e Ruata Francesco, ad instanza delli Carlo Delmonte e Carlo Ferrero, dimoranti a Pezzolo, fini di Torre-Uzzone, furono citati li Giuseppe, Pietro ed Ignazio, fratelli Cencio, l'ultimo minore in persona di Maria Viazzi sua madre, già residenti in Torre-Uzzone, ora emigrati nell'America meridionale, con domicilio ignoto, a comparire nanti il giudice di Cortemilia, alle ore 9 mattino, delli venti ottobre prossimo, onde essere condannati come eredi del loro padre Luigi Francesco Cencio, al pagamento di L. 875 di ragioni dotali dalla Maria Viazzi cedute agl'instanti, cogl'interessi e spese, a pena di contumacia.

Cortemilia, 3 maggio 1865.

Not. Griseri proc.

**2189 TRASCRIZIONE.**

All'ufficio delle ipoteche di Torino, addì 7 aprile 1865, vol. 86, art. 36186, è stato trascritto l'atto delli 18 febbraio di quest'anno, rogato Roggero in Torino, per cui il sig Pezzini Carlo del fu notaio Francesco, residente in Torino, ha venduto al sig. Rollino Antonio di Michele, pure residente in Torino, la villa denominata il Debusson, sita in territorio di Torino, nella valle Salici, composta di fabbricato civile e rustico, ala, cortile, giardino, vigna, prato, campo e boschi descritto il tutto in mappa alli nn. 16, 20 al 28 inchiuso, compresa in tale vendita la pezza bosco in territorio di Pecetto, di are 19, 83. In superficie totale detti stabili di ettari 4, are 12, cent. 78.

Quanto sovra si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti legali.

Vespasiano Roggero not.

**2256 NOTIFICANZA.**

Essendo deceduto in questa città il 23 aprile ultimo scorso il sig. Paolo Boffa fu Secondo, procuratore capo, esercente presso questo tribunale di circondario [illegible] il sottoscritto ricevitore del registro di questa tappa di ottenere lo svincolo della cartella del debito pubblico del regno d'Italia, portante il n. 53180, della rendita di L. 50, vincolata all'ipoteca per la malleveria del titolare di essa cartella, sig. Paolo Boffa, per l'esercizio della sua qualità di procuratore presso questo tribunale, di proprietà dell'infrascritto;

Si fa noto al pubblico tale sua dichiarazione per gli effetti previsti dall'art. 69 della legge 17 aprile 1859.

Alba, 4 maggio 1865.

Antonio De Negri ricev.

**2171 ESTRATTO DI BANDO**

Il sottoscritto segretario della giudicatura di Crevacuore (Biella), delegato dalla Corte d'Appello di Torino con decreto 4 aprile ora spirato, alle ore 9 mattutine del 23 andante maggio, in una sala della casa parrocchiale di Pianceri, procederà alla vendita, per pubblico incanto ed in un solo lotto, al prezzo stato offerto di L. 3480, delli infradescritti stabili di spettanza della chiesa parrocchiale di detto luogo, cioè:

Un edifizio di molino a due ruote ed altro di batticanapa, situati sulle fini di Pianceri, regione Caudana;

Orto e gerbido annesso al batticanapa, del quantitativo di are 3, 42;

Prato, gerbido e gabbio, nella stessa regione, di are 28, 58;

E prato e gabbio, nella regione Isoletto, stesse fini, di are 3, 42.

Gli aspiranti potranno avere notizie delle condizioni della vendita nella segreteria della giudicatura di Crevacuore nelle ore d'ufficio.

Crevacuore, li 2 maggio 1865.

Not. Eduardo Bosio segr.

**2114 REINCANTO**
*in seguito ad aumento di sesto.*

All'udienza del tribunale del circondario di Cuneo del 20 maggio prossimo venturo, ore 11 precise del mattino, si procederà al pubblico nuovo incanto e successivo deliberamento dei beni stabili stati subastati ad istanza di Costanzo Isoardo delle fini di Busca contro Giuseppe Migliore di Valgrana e con sentenza di detto tribunale 8 corrente mese deliberati allo stesso istante Costanzo Isoardo per il prezzo di lire 4350, siti detti stabili parte sul territorio di Valgrana e parte su quello di Montemale e descritti nel bando venale del 24 corrente mese.

Il nuovo incanto ha luogo ad instanza del signor Carlo Garnerone di Caraglio in seguito ad aumento del sesto dal medesimo fatto al prezzo suddetto e sarà aperto sulla somma offerta di lire 5080 e sotto l'osservanza delle altre condizioni in detto bando tenorizzate.

Cuneo, li 28 aprile 1865.

Fabre procuratore.

**2102 NUOVO INCANTO.**

Il sig. farmacista Carlo fu Tommaso Giacobbe, con atto passato alla segreteria del tribunale del circondario d'Ivrea il ventuno volgente, ha fatto l'aumento del sesto al prezzo cui venne deliberato il corpo di casa sito in territorio di Caluso, cantone della Trinità, col num. di mappa 2239, caduto nel giudizio di subastazione promosso dal sig. Michele fu Ambrogio Fisanotti contro il Bretto Giovanni, Ambrogio e Catterina, quali eredi beneficiati del fu loro padre Francesco Bretto, e dietro tale aumento venne con presidenziale decreto 22 volgente fissata pel nuovo incanto e successivo deliberamento l'udienza del tribunale d'Ivrea delli 27 maggio entrante.

L'asta sarà aperta sul prezzo dal sig. Giacobbe offerto di L. 1750, e la vendita seguirà alle condizioni risultanti dal relativo bando 22 aprile volgente, autentico Chierighino.

Ivrea, 29 aprile 1865.

Girelli sost. Gedda.

**2059 SUBASTAZIONE.**

Con sentenza del tribunale di circondario sedente in questa città, in data 6 marzo ultimo scorso, profertasi nel giudizio di subasta promosso da Giuseppe Voarino a pregiudizio delli Giuseppe Gaffodio, Giovanni Basso, Matteo Bracco, Filippo Cuniberti, Lorenzo Blengini, Carlo Regis e ditta Calvi e Bonino, il primo debitore e gli altri terzi possessori e residenti tutti a Vicoforte, meno il Regis, che risiede a Montaldo di Mondovì, e la ditta Calvi e Bonino, che è stabilita a San Michele-Mondovì, venne autorizzata l'espropriazione forzata, per via di subasta, degli stabili situati sul territorio di Vicoforte e dai suddetti terzi posseduti, descritti nella stessa sentenza e nel relativo bando venale del 24 andante mese, al prezzo ed alle condizioni ivi inserte.

E per l'incanto e deliberamento di detti stabili venne colla succitata sentenza fissata l'udienza del sullodato tribunale delli 12 prossimo maggio, la quale con decreto del tribunale stesso del 17 andante, pei motivi di cui nel precedutovi ricorso, venne prorogata e fissata quella del 9 prossimo venturo giugno, ore 12 meridiane.

Mondovì, il 26 aprile 1865.

Calleri proc.

**N. 988 EDITTO.**

Il R. tribunale di circondario in Cremona dichiara aperto il concorso generale dei creditori sopra tutta la sostanza mobile in qualunque luogo si trovi, e sopra l'immobile, situata nelle provincie lombarde, di ragione dell'oberato Cesare Sartori di Cremona.

Avvisa quindi ciascuno che avesse qualche ragione od azione verso il suddetto Sartori, acciocchè venga insinuata al medesimo tribunale a tutto il [illegible] prossimo venturo, inclusivamente, con formale libello, in confronto del curatore della massa concorsuale avv. Antonio Sanzogno, a cui per i casi preveduti dalla legge è stato sostituito l'avvocato Amilcare Rizzini, con avvertenza che dovranno esservi dedotte tutte le necessarie prove, onde possa constare non solamente della liquidità di quanto verrà addomandato, ma ben anche del diritto per cui l'insinuante chiederà essere graduato in tale o tal altra classe, e con diffidazione che scorso il sovra stabilito termine perentorio niuno sarà più ascoltato, per modochè i non insinuati rimarranno in riguardo all'intiera sostanza soggetta al concorso e che venisse in seguito ad aggiungersi ed in quanto si troverà esaurita dai creditori comparsi, esclusi senza eccezione dalla massa, non ostante che loro competesse diritto di dominio o di pegno.

Avvisa inoltre i creditori di comparire avanti di esso R. tribunale il giorno 6 luglio p. v., alle ore 10 antimeridiane, per trattare tra di loro dell'elezione di un amministratore stabile e per la conferma del provvisoriamente destinato nella persona del ragioniere Luigi Cornieri, per la nomina della delegazione del concorso e per l'eventuale componimento amichevole, alla quale sessione interverranno pure il curatore alle liti e l'interinale amministratore.

Il presente verrà pubblicato nei luoghi e modi soliti ed inserito per tre volte di settimana in settimana nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella provinciale il *Corriere Cremonese.*

Cremona, dal R. tribunale di circondario, il giorno 17 marzo 1865.

*Il presidente*
Ballarini

2167 L. Minelli *sost. segr.*

**2097 SUBASTAZIONE**

All'udienza di questo tribunale di circondario del 21 giugno prossimo venturo, ore 11 di mattina, ha luogo l'incanto dei beni situati in territorio di Boves, nelle regioni di Fontanelle e Vallone degli Stellini, composti di caseggi, campi e vigna, fra le coerenze delli Carlo e Michele fratelli Dutto, di Gio. Battista Dutto, di Anna Maria Dutto, di Lorenzo Dutto, delle sorelle Damasso fu Mauro, Giovanni Giordano, la via della Croce e Giacomo Pepino, della superficie in tutto di are 53, 51, che si subastano ad instanza della Maddalena Dutto vedova di Domenico Mejnero, residente a Boves, contro il Pietro Antonio Dutto fu Michele, residente in quelle fini, al prezzo e condizioni apparenti dal bando venale 26 corrente aprile, in cui detti beni divisi in due lotti si trovano ampiamente descritti e coerenziati.

Cuneo, 28 aprile 1865.

Paolo Oliveri proc.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.